SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Università di Cagliari

Università di Bari

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 92

Camera dei deputati

Rendiconti dei partiti e movimenti politici per l'esercizio 1997 (art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2).

00A2561

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 93

Comuni

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000.

Da 00A7195 a 00A7400

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 maggio 2000, n. **148.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione e la Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della Convenzione n. 182.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*
SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

International Labour Conference
Conférence internationale du Travail

CONVENTION 182

CONVENTION CONCERNING THE PROHIBITION
AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION
OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR
ADOPTED BY THE CONFERENCE AT
ITS EIGHTY-SEVENTH SESSION,
GENEVA, 17 JUNE 1999

AUTHENTIC TEXT
TEXTE AUTHENTIQUE

Convention 182

CONVENTION CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 87th Session on 1 June 1999, and

Considering the need to adopt new instruments for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, as the main priority for national and international action, including international cooperation and assistance, to complement the Convention and the Recommendation concerning Minimum Age for Admission to Employment, 1973, which remain fundamental instruments on child labour, and

Considering that the effective elimination of the worst forms of child labour requires immediate and comprehensive action, taking into account the importance of free basic education and the need to remove the children concerned from all such work and to provide for their rehabilitation and social integration while addressing the needs of their families, and

Recalling the resolution concerning the elimination of child labour adopted by the International Labour Conference at its 83rd Session in 1996, and

Recognizing that child labour is to a great extent caused by poverty and that the long-term solution lies in sustained economic growth leading to social progress, in particular poverty alleviation and universal education, and

Recalling the Convention on the Rights of the Child adopted by the United Nations General Assembly on 20 November 1989, and

Recalling the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up, adopted by the International Labour Conference at its 86th Session in 1998, and

Recalling that some of the worst forms of child labour are covered by other international instruments, in particular the Forced Labour Convention, 1930, and the United Nations Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, 1956, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to child labour, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;

adopts this seventeenth day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-nine the following Convention, which may be cited as the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999.

Article 1

Each Member which ratifies this Convention shall take immediate and effective measures to secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour as a matter of urgency.

Article 2

For the purposes of this Convention, the term "child" shall apply to all persons under the age of 18.

Article 3

For the purposes of this Convention, the term "the worst forms of child labour" comprises:

(a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict;

(b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances;

(c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties;

(d) work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children.

Article 4

1. The types of work referred to under Article 3(d) shall be determined by national laws or regulations or by the competent authority, after consultation with the organizations of employers and workers concerned, taking into consideration relevant international standards, in particular Paragraphs 3 and 4 of the Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999.

2. The competent authority, after consultation with the organizations of employers and workers concerned, shall identify where the types of work so determined exist.

3. The list of the types of work determined under paragraph 1 of this Article shall be periodically examined and revised as necessary, in consultation with the organizations of employers and workers concerned.

Article 5

Each Member shall, after consultation with employers' and workers' organizations, establish or designate appropriate mechanisms to monitor the implementation of the provisions giving effect to this Convention.

Article 6

1. Each Member shall design and implement programmes of action to eliminate as a priority the worst forms of child labour.

2. Such programmes of action shall be designed and implemented in consultation with relevant government institutions and employers' and workers' organizations, taking into consideration the views of other concerned groups as appropriate.

Article 7

1. Each Member shall take all necessary measures to ensure the effective implementation and enforcement of the provisions giving effect to this Convention including the provision and application of penal sanctions or, as appropriate, other sanctions.

2. Each Member shall, taking into account the importance of education in eliminating child labour, take effective and time-bound measures to:

(a) prevent the engagement of children in the worst forms of child labour;

(b) provide the necessary and appropriate direct assistance for the removal of children from the worst forms of child labour and for their rehabilitation and social integration;

(c) ensure access to free basic education, and, wherever possible and appropriate, vocational training, for all children removed from the worst forms of child labour;

(d) identify and reach out to children at special risk; and

(e) take account of the special situation of girls.

3. Each Member shall designate the competent authority responsible for the implementation of the provisions giving effect to this Convention.

Article 8

Members shall take appropriate steps to assist one another in giving effect to the provisions of this Convention through enhanced international cooperation and/or assistance including support for social and economic development, poverty eradication programmes and universal education.

Article 9

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 10

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.

2. It shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification has been registered.

Article 11

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 12

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and acts of denunciation communicated by the Members of the Organization.

2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention shall come into force.

Article 13

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations, for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations, full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by the Director-General in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 14

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides —

(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall *ipso jure* involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 11 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 16

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

The foregoing is the authentic text of the Convention unanimously adopted by the General Conference of the International Labour Organization during its Eighty-seventh Session which was held at Geneva and declared closed on 17 June 1999.

IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this eighteenth day of June 1999.

International Labour Conference
Conférence internationale du Travail

RECOMMENDATION 190

RECOMMENDATION CONCERNING THE PROHIBITION
AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION
OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR
ADOPTED BY THE CONFERENCE AT
ITS EIGHTY-SEVENTH SESSION,
GENEVA, 17 JUNE 1999

AUTHENTIC TEXT
TEXTE AUTHENTIQUE

Recommendation 190

RECOMMENDATION CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 87th Session on 1 June 1999, and

Having adopted the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to child labour, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999;

adopts this seventeenth day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-nine the following Recommendation, which may be cited as the Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999.

1. The provisions of this Recommendation supplement those of the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (hereafter referred to as "the Convention"), and should be applied in conjunction with them.

I. PROGRAMMES OF ACTION

2. The programmes of action referred to in Article 6 of the Convention should be designed and implemented as a matter of urgency, in consultation with relevant government institutions and employers' and workers' organizations, taking into consideration the views of the children directly affected by the worst forms of child labour, their families and, as appropriate, other concerned groups committed to the aims of the Convention and this Recommendation. Such programmes should aim at, inter alia:

(a) identifying and denouncing the worst forms of child labour;

(b) preventing the engagement of children in or removing them from the worst forms of child labour, protecting them from reprisals and providing for their rehabilitation and social integration through measures which address their educational, physical and psychological needs;

(c) giving special attention to:

(i) younger children;

(ii) the girl child;

(iii) the problem of hidden work situations, in which girls are at special risk;

(iv) other groups of children with special vulnerabilities or needs;

(d) identifying, reaching out to and working with communities where children are at special risk;

(e) informing, sensitizing and mobilizing public opinion and concerned groups, including children and their families.

II. HAZARDOUS WORK

3. In determining the types of work referred to under Article 3(d) of the Convention, and in identifying where they exist, consideration should be given, inter alia, to:

(a) work which exposes children to physical, psychological or sexual abuse;

(b) work underground, under water, at dangerous heights or in confined spaces:

(c) work with dangerous machinery, equipment and tools, or which involves the manual handling or transport of heavy loads;

(d) work in an unhealthy environment which may, for example, expose children to hazardous substances, agents or processes, or to temperatures, noise levels, or vibrations damaging to their health;

(e) work under particularly difficult conditions such as work for long hours or during the night or work where the child is unreasonably confined to the premises of the employer.

4. For the types of work referred to under Article 3(d) of the Convention and Paragraph 3 above, national laws or regulations or the competent authority could, after consultation with the workers' and employers' organizations concerned, authorize employment or work as from the age of 16 on condition that the health, safety and morals of the children concerned are fully protected, and that the children have received adequate specific instruction or vocational training in the relevant branch of activity.

III. IMPLEMENTATION

5. (1) Detailed information and statistical data on the nature and extent of child labour should be compiled and kept up to date to serve as a basis for determining priorities for national action for the abolition of child labour, in particular for the prohibition and elimination of its worst forms as a matter of urgency.

(2) As far as possible, such information and statistical data should include data disaggregated by sex, age group, occupation, branch of economic activity, status in employment, school attendance and geographical location. The importance of an effective system of birth registration, including the issuing of birth certificates, should be taken into account.

(3) Relevant data concerning violations of national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour should be compiled and kept up to date.

6. The compilation and processing of the information and data referred to in Paragraph 5 above should be carried out with due regard for the right to privacy.

7. The information compiled under Paragraph 5 above should be communicated to the International Labour Office on a regular basis.

8. Members should establish or designate appropriate national mechanisms to monitor the implementation of national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, after consultation with employers' and workers' organizations.

9. Members should ensure that the competent authorities which have responsibilities for implementing national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour cooperate with each other and coordinate their activities.

10. National laws or regulations or the competent authority should determine the persons to be held responsible in the event of non-compliance with national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour.

11. Members should, in so far as it is compatible with national law, cooperate with international efforts aimed at the prohibition and elimination of the worst forms of child labour as a matter of urgency by:

(a) gathering and exchanging information concerning criminal offences, including those involving international networks;

(b) detecting and prosecuting those involved in the sale and trafficking of children, or in the use, procuring or offering of children for illicit activities, for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances;

(c) registering perpetrators of such offences.

12. Members should provide that the following worst forms of child labour are criminal offences:

(a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict;

(b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances; and

(c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties, or for activities which involve the unlawful carrying or use of firearms or other weapons.

13. Members should ensure that penalties including, where appropriate, criminal penalties are applied for violations of the national provisions for the prohibition and elimination of any type of work referred to in Article 3(d) of the Convention.

14. Members should also provide as a matter of urgency for other criminal, civil or administrative remedies, where appropriate, to ensure the effective enforcement of national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, such as special supervision of enterprises which have used the worst forms of child labour, and, in cases of persistent violation, consideration of temporary or permanent revoking of permits to operate.

15. Other measures aimed at the prohibition and elimination of the worst forms of child labour might include the following:

(a) informing, sensitizing and mobilizing the general public, including national and local political leaders, parliamentarians and the judiciary;

(b) involving and training employers' and workers' organizations and civic organizations;

(c) providing appropriate training for the government officials concerned, especially inspectors and law enforcement officials, and for other relevant professionals;

(d) providing for the prosecution in their own country of the Member's nationals who commit offences under its national provisions for the prohibition and immediate elimination of the worst forms of child labour even when these offences are committed in another country;

(e) simplifying legal and administrative procedures and ensuring that they are appropriate and prompt;

(f) encouraging the development of policies by undertakings to promote the aims of the Convention;

(g) monitoring and giving publicity to best practices on the elimination of child labour;

(h) giving publicity to legal or other provisions on child labour in the different languages or dialects;

(i) establishing special complaints procedures and making provisions to protect from discrimination and reprisals those who legitimately expose violations of the provisions of the Convention, as well as establishing helplines or points of contact and ombudspersons;

(j) adopting appropriate measures to improve the educational infrastructure and the training of teachers to meet the needs of boys and girls;

(k) as far as possible, taking into account in national programmes of action:

(i) the need for job creation and vocational training for the parents and adults in the families of children working in the conditions covered by the Convention; and

(ii) the need for sensitizing parents to the problem of children working in such conditions.

16. Enhanced international cooperation and/or assistance among Members for the prohibition and effective elimination of the worst forms of child labour should complement national efforts and may, as appropriate, be developed and implemented in consultation with employers' and workers' organizations. Such international cooperation and/or assistance should include:

(a) mobilizing resources for national or international programmes;

(b) mutual legal assistance;

(c) technical assistance including the exchange of information;

(d) support for social and economic development, poverty eradication programmes and universal education.

The foregoing is the authentic text of the Recommendation unanimously adopted by the General Conference of the International Labour Organization during its Eighty-seventh Session which was held at Geneva and declared closed on 17 June 1999.

IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this eighteenth day of June 1999.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Conferenza Internazionale del Lavoro

CONVENZIONE 182

CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROIBIZIONE DELLE FORME PEGGIORI DI LAVORO MINORILE E ALL'AZIONE IMMEDIATA PER LA LORO ELIMINAZIONE ADOTTATA DALLA CONFERENZA DURANTE LA SUA OTTANTASETTESIMA SESSIONE GINEVRA, 17 GIUGNO 1999

CONVENZIONE 182

CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROIBIZIONE DELLE FORME PEGGIORI DI LAVORO MINORILE E ALL'AZIONE IMMEDIATA PER LA LORO ELIMINAZIONE

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunita il 1° giugno 1999 per l'87a sessione ;

Considerata la necessità di adottare nuovi strumenti miranti alla proibizione e all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile come priorità assoluta dell'azione nazionale e internazionale, ivi incluse la cooperazione e l'assistenza internazionali, allo scopo di completare la Convenzione e la Raccomandazione sull'età minima per l'ammissione al lavoro, del 1973, che rimangono gli strumenti fondamentali per quanto riguarda il lavoro minorile ;

Considerato che l'effettiva eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile richiede un'azione onnicomprensiva e immediata, che tenga conto dell'importanza dell'istruzione di base gratuita e della necessità di sottrarre a tutte queste forme di lavoro i minori in questione e di provvedere alla loro riabilitazione e al loro reinserimento sociale, prendendo anche in considerazione i bisogni delle famiglie ;

Richiamando la Risoluzione relativa all'eliminazione del lavoro minorile adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro durante la sua 83a sessione, nel 1996 ;

Riconoscendo che la povertà è una rilevante concausa del lavoro minorile e che la soluzione a lungo termine va cercata in una crescita economica sostenuta che conduca al progresso sociale ed in particolare l'alleviamento della povertà e l'istruzione universale ;

Richiamando la Convenzione sui diritti dell'infanzia, adottata dall'Assemblea generale della Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ;

Richiamando la Dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali sul lavoro ed il suo follow-up, adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro riunitasi per la sua 86a sessione nel 1998;

Ricordando che alcune delle forme peggiori di lavoro minorile sono trattate in altri strumenti internazionali, in particolare nella Convenzione sul lavoro forzato, del 1930, e nella Convenzione aggiuntiva delle Nazioni Unite sull'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle pratiche analoghe alla schiavitù, del 1956 ;

Avendo deciso di adottare varie proposte riguardanti il lavoro minorile, questione che costituisce il quarto punto dell'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,

adotta, il diciassettesimo giorno di giugno millenovecentonovantanove, la convenzione qui appresso, denominata Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999.

Articolo 1

Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione deve prendere misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, con procedura d'urgenza.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, il termine « minore » si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni.

Articolo 3

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « forme peggiori di lavoro minorile » include :

a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati ;

b) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;

c) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti;

d) qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.

Articolo 4

1. I tipi di lavoro cui si fa riferimento nell'articolo 3 d) saranno determinati dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e tenuto conto delle relative norme internazionali, in particolare dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999.

2. L'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, deve localizzare l'esistenza dei tipi di lavoro così determinati.

3. La lista dei tipi di lavoro determinati secondo il paragrafo (1) di questo articolo deve essere periodicamente esaminata e ove necessario riveduta, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Articolo 5

Ogni Membro deve, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, istituire o designare i meccanismi idonei per monitorare l'applicazione dei provvedimenti attuativi della presente Convenzione.

Articolo 6

1. Ogni Membro deve definire ed attuare programmi d'azione volti ad eliminare prioritariamente le forme peggiori di lavoro minorile.

2. Tali programmi d'azione devono essere definiti ed attuati in consultazione con le istituzioni pubbliche competenti e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo conto, all'occorrenza, delle opinioni di altri gruppi interessati.

Articolo 7

1. Ogni Membro deve prendere tutti i provvedimenti necessari a garantire l'effettiva messa in opera ed applicazione delle disposizioni attuative della presente Convenzione, anche istituendo e applicando sanzioni penali e, all'occorrenza, altre sanzioni.

2. Ogni Membro, tenuto conto dell'importanza dell'educazione per l'eliminazione del lavoro minorile, deve adottare provvedimenti efficaci, con scadenze definite al fine di:

   a) impedire che i minori siano coinvolti nelle forme peggiori di lavoro;

   b) fornire l'assistenza diretta necessaria ed appropriata per sottrarli alle forme peggiori di lavoro minorile e garantire la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale ;

   c) garantire l'accesso all'istruzione di base gratuita e, ove sia possibile e opportuno, alla formazione professionale, a tutti i minori che sono stati sottratti alle forme peggiori di lavoro ;

   d) individuare i minori esposti a rischi particolari ed entrare in contatto diretto con loro ;

   e) tenere conto della situazione particolare delle bambine e delle adolescenti.

3. Ogni Membro deve designare l'autorità competente preposta all'applicazione delle disposizioni attuative della presente Convenzione.

Articolo 8

I Membri devono prendere le opportune iniziative per fornire reciproca assistenza nell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, attraverso il rafforzamento della cooperazione e/o dell'assistenza internazionale, che prevedano anche misure di sostegno allo sviluppo economico e sociale, programmi per l'eliminazione della povertà e l'istruzione universale.

Articolo 9

Le ratifiche formali della presente Convenzione devono essere comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per essere registrate.

Articolo 10

1. La presente Convenzione vincola soltanto quei Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore 12 mesi dopo la data in cui la ratifica di due Membri sarà stata registrata dal Direttore Generale.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro 12 mesi dopo la data in cui la ratifica sia stata registrata.

Articolo 11

1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni a partire dalla data in cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, per mezzo di una notifica indirizzata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, affinché sia da lui registrata. La denuncia entrerà in vigore un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nell'anno successivo alla scadenza del periodo di dieci anni indicato nel paragrafo precedente, non eserciti il diritto di denuncia previsto dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni secondo i termini previsti da questo articolo.

Articolo 12

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia che gli saranno stati comunicati dai Membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 13

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, tutti i particolari delle ratifiche e degli atti di denuncia registrati dal Direttore Generale in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 14

Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di mettere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 15

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione per una revisione totale o parziale della presente e, a meno che la nuova Convenzione non preveda altrimenti:

a) la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione di revisione implicherà *ipso jure* l'immediata denuncia della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell'articolo 11 di cui sopra, se e quando la nuova Convenzione di revisione sarà entrata in vigore;

b) a partire dalla data in cui la nuova Convenzione di revisione entrerà in vigore, la presente Convenzione non sarà più aperta alla ratifica da parte dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e nel suo contenuto attuali per quei Membri che l'hanno ratificata ma che non hanno ratificato la Convenzione di revisione.

Articolo 16

Le versioni inglese e francese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede è la traduzione della Convenzione adottata all'unanimità dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro durante la sua ottantassettesima sessione che si è tenuta a Ginevra e che è stata dichiarata chiusa il 17 giugno 1999.

Il testo è stato firmato il diciottesimo giorno di giugno 1999:

Il Presidente della Conferenza
ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI

Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro
JUAN SOMAVIA

Conferenza Internazionale del Lavoro

RACCOMANDAZIONE 190

RACCOMANDAZIONE RELATIVA ALLA PROIBIZIONE DELLE FORME PEGGIORI DI LAVORO MINORILE E ALL'AZIONE IMMEDIATA PER LA LORO ELIMINAZIONE ADOTTATA DALLA CONFERENZA DURANTE LA SUA OTTANTASETTESIMA SESSIONE GINEVRA, 17 GIUGNO 1999

RACCOMANDAZIONE 190

RACCOMANDAZIONE RELATIVA ALLA PROIBIZIONE DELLE FORME PEGGIORI DI LAVORO MINORILE E ALL'AZIONE IMMEDIATA PER LA LORO ELIMINAZIONE

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunita il 1° giugno 1999 per l'87a sessione;

Avendo adottato la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999,

Avendo deciso di adottare varie proposte riguardanti il lavoro minorile, questione che costituisce il quarto punto dell'ordine del giorno della sessione,

Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una raccomandazione che completi la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999;

adotta, il diciassettesimo giorno di giugno millenovecentonovantanove, la raccomandazione qui appresso, denominata Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999.

1. Le disposizioni di questa Raccomandazione completano quelle della Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (qui appresso denominata "la Convenzione") e dovranno essere applicate contestualmente ad esse.

I. PROGRAMMI DI AZIONE

2. I programmi d'azione menzionati all'articolo 6 della Convenzione dovrebbero essere progettati, con procedure d'urgenza, previa consultazione con le istituzioni pubbliche competenti, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, prendendo in considerazione le opinioni dei minori direttamente colpiti dalle forme peggiori di lavoro minorile oltre che delle loro famiglie e, all'occorrenza, di altri gruppi interessati e impegnati nella realizzazione degli obiettivi della Convenzione e di questa Raccomandazione. Tali programmi dovrebbero mirare, fra l'altro, a:

   a) individuare e denunciare le forme peggiori di lavoro minorile;
   b) impedire che i minori intraprendano le forme peggiori di lavoro minorile o sottrarli ad esse, proteggerli dalle rappresaglie, garantire la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale mediante provvedimenti che tengano conto delle loro esigenze formative, fisiche e psicologiche;
   c) prendere in particolare considerazione:
      i) i minori di più tenera età;
      ii) i minori di sesso femminile;

iii) il problema del lavoro svolto in situazioni che sfuggono agli sguardi di terzi, in cui le ragazze sono esposte a rischi particolari;
iv) altri gruppi di minori con specifiche vulnerabilità o esigenze;

d) individuare le comunità nelle quali i minori sono esposti a rischi particolari entrare in contatto diretto e lavorare con esse;
e) informare, sensibilizzare e mobilitare l'opinione pubblica ed i gruppi interessati, compresi i minori e le loro famiglie.

II. LAVORI PERICOLOSI

3. Nel determinare i tipi di lavoro considerati nell'articolo 3d) della Convenzione e nel localizzare la loro esistenza, occorrerebbe prendere in considerazione, *inter alia*:.
   a) i lavori che espongono i minori ad abusi fisici, psicologici o sessuali;
   b) i lavori svolti sotterra, sottacqua, ad altezze pericolose e in spazi ristretti.
   c) i lavori svolti mediante l'uso di macchinari, attrezzature e utensili pericolosi o che implichino il maneggiare o il trasporto di carichi pesanti;
   d) i lavori svolti in ambiente insalubre tale da esporre i minori, ad esempio, a sostanze, agenti o processi pericolosi o a temperature, rumori o vibrazioni pregiudizievoli per la salute;
   e) i lavori svolti in condizioni particolarmente difficili, ad esempio con orari prolungati, notturni o lavori che costringano il minore a rimanere ingiustificatamente presso i locali del datore di lavoro.

4. Per i tipi di lavoro considerati nell'articolo 3d) della Convenzione e nel paragrafo 3 di cui sopra, la legislazione nazionale o l'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate, potrebbero autorizzare l'assunzione o il lavoro a partire dall'età di 16 anni, a condizione che la salute, la sicurezza e la moralità dei minori interessati siano perfettamente tutelate e che il minore abbia ricevuto un'istruzione specifica adeguata o una formazione professionale nel settore d'attività pertinente.

III. ATTUAZIONE

5. (1) Al fine di determinare le priorità dell'azione nazionale volte all'abolizione del lavoro minorile, e in particolare alla proibizione e alla eliminazione delle sue forme peggiori, le informazioni dettagliate e i dati statistici sulla natura e la portata del lavoro minorile dovrebbero essere raccolti e regolarmente aggiornati, con procedure d'urgenza.
   (2) Per quanto possibile, tali informazioni e dati statistici dovrebbero essere disaggregati per sesso, fascia di età, occupazione, settore di attività, condizione professionale, frequenza scolastica e area geografica. Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione, l'importanza di un sistema di registrazione anagrafica efficace, ivi incluso il rilascio di certificati di nascita.
   (3) I dati relativi alle violazioni delle disposizioni nazionali pertinenti alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, dovrebbero essere raccolti e aggiornati.

6. La raccolta e la elaborazione delle informazioni e dei dati cui si fa riferimento al paragrafo 5 di cui sopra, dovranno essere effettuate con la dovuta attenzione al diritto di riservatezza.

7. Le informazioni raccolte conformemente al paragrafo 5 di cui sopra, dovrebbero essere comunicate regolarmente all'Ufficio Internazionale del Lavoro.

8. I Membri dovrebbero istituire o designare meccanismi nazionali idonei per sorvegliare l'attuazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

9. I Membri dovrebbero fare sì che le autorità competenti, preposte all'attuazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, cooperino e coordinino le loro attività.

10. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrebbero individuare le persone da ritenersi responsabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni nazionali per la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile.

11. I Membri dovrebbero, compatibilmente con la legislazione nazionale, e con procedura d'urgenza, contribuire agli sforzi internazionali volti alla proibizione e all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile attraverso:

   a) la raccolta e lo scambio di informazioni sulle violazioni di rilevanza penale, comprese quelle riguardanti le reti internazionali;
   b) l'identificazione e la conseguente azione penale a loro carico, delle persone implicate nella vendita e tratta dei minori, nell'impiego, nell'ingaggio o nell'offerta di minori ai fini di attività illecite, della prostituzione, della produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
   c) la schedatura degli autori di tali violazioni.

12. I Membri dovrebbero assicurare che le seguenti forme peggiori di lavoro minorile siano considerate crimine:

a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe, quali la vendita e la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, incluso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori per servire in conflitti armati;
b) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
c) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, in particolare per la produzione e il traffico di stupefacenti, secondo le definizioni previste nei trattati internazionali pertinenti, o per attività che comportino il trasporto o l'uso illeciti di armi da fuoco o altre armi.

13. In caso di violazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione dei tipi di lavoro menzionati all'articolo 3d) della Convenzione, i Membri dovrebbero far si che sia assicurata l'applicazione di sanzioni, ivi comprese, all'occorrenza, quelle penali.

14. Allo scopo di garantire l'applicazione effettiva delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, i Membri dovrebbero, con procedura d'urgenza, all'occorrenza, prevedere provvedimenti di natura penale, civile o amministrativa, quali un controllo speciale di quelle imprese che hanno già fatto ricorso alle peggiori forme di lavoro minorile e, nei casi di recidiva delle violazioni, la possibile revoca provvisoria o definitiva delle autorizzazioni di esercizio.

15. Altri provvedimenti volti alla proibizione e all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile potrebbero comprendere:

a) l'informazione, la sensibilizzazione e la mobilitazione dell'opinione pubblica, inclusi i dirigenti politici nazionali e locali, i parlamentari e le autorità giudiziarie;
b) il coinvolgimento e la formazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle associazioni di cittadini;
c) l'erogazione di una formazione adeguata per i funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate e, in particolare, per gli ispettori ed i tutori della legge, nonché per altri funzionari pertinenti;
d) la perseguibilità nel Paese di appartenenza dei cittadini degli Stati membri che commettano reati in violazione delle proprie norme nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, anche ove tali reati siano commessi in un altro Paese;
e) la semplificazione delle procedure giudiziarie ed amministrative e la garanzia che queste siano appropriate e rapide;
f) l'incoraggiamento all'adozione di politiche imprenditoriali che promuovano gli obiettivi della Convenzione;
g) il monitoraggio e la divulgazione delle esperienze più positive relative all'eliminazione del lavoro minorile;
h) la divulgazione di disposizioni legislative o di altro tipo riguardanti il lavoro minorile nelle diverse lingue o dialetti;
i) l'istituzione di procedure speciali di denuncia e di provvedimenti atti a proteggere da discriminazioni e rappresaglie coloro che denunciano legittimamente le violazioni delle disposizioni della Convenzione, nonché l'istituzione di linee telefoniche o centri d'assistenza e di mediatori;
j) l'adozione di provvedimenti appropriati per migliorare l'infrastruttura scolastica e la formazione degli insegnanti in modo corrispondente alle necessità di ragazzi e ragazze;
k) nella misura del possibile, la presa in considerazione, nei programmi d'azione nazionali:

    i) della necessità di favorire l'occupazione e la formazione professionale dei genitori e degli adulti delle famiglie di minori che lavorano nelle condizioni coperte dalla Convenzione; e

ii) della necessità di sensibilizzare i genitori in merito al problema dei minori che lavorano in tali condizioni.

16. Una migliore cooperazione e/o assistenza a livello internazionale tra i Membri, volte alla proibizione e all'eliminazione effettiva delle forme peggiori di lavoro minorile dovrebbero essere complementari agli sforzi nazionali e potrebbero, eventualmente, essere sviluppate e attuate in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. La cooperazione e/o l'assistenza internazionale dovrebbero includere:

a) la mobilitazione di risorse per programmi nazionali o internazionali;
b) l'assistenza giuridica reciproca;
c) l'assistenza tecnica, compreso lo scambio di informazioni;
d) il sostegno allo sviluppo sociale ed economico, ai programmi di eradicazione della povertà e di istruzione universale.

Il testo che precede è la traduzione della Raccomandazione adottata all'unanimità dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro durante la sua ottantasettesima sessione che si è tenuta a Ginevra e che è stata dichiarata chiusa il 17 giugno 1999.

Il testo è stato firmato il diciottesimo giorno di giugno 1999.

Il Presidente della Conferenza,
ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI

Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro
JUAN SOMAVIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4409):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (SALVI) il 29 dicembre 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 gennaio 2000 con pareri delle commissioni, 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 11ª, 12ª e Commissione speciale in materia di infanzia.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 e 27 gennaio 2000.

Relazione scritta annunciata il 7 febbraio 2000 (atto n. 4409/A - relatore sen. MINGONE).

Esaminato in aula ed approvato il 10 febbraio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6758):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente il 15 febbraio 2000 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 16 marzo e il 14 aprile 2000.

Esaminato in aula il 2 maggio 2000 ed approvato il 10 maggio 2000.

00G0198

LEGGE 8 giugno 2000, n. **149.**

Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le esigenze connesse ad indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale, di realizzazione di parcheggi e di allestimento di spazi di servizio, di supporto logistico e di esposizione della ricerca tecnologica nel territorio della città di Genova, nella quale si svolgerà il Vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8), e allo scopo di assicurare condizioni di decoro alle aree interessate da tale evento, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare. Sulle medesime risorse gravano altresì le spese di adeguamento e ristrutturazione dei beni del demanio marittimo, individuati dalla commissione di cui al comma 2 per le medesime finalità. Nessun onere è dovuto per l'utilizzazione dei beni del demanio marittimo dello Stato, anche ove detta utilizzazione comporti la demolizione, totale o parziale, delle strutture già esistenti; detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di cui al presente comma, affidati in concessione al comune di Genova.

2. Per l'individuazione e l'approvazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione composta dal prefetto, che la presiede, dal sindaco e dal presidente della provincia di Genova, dal presidente della regione Liguria, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dal presidente dell'autorità portuale del porto di Genova. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante; il delegato del prefetto presiede la commissione, in caso di assenza o impedimento del prefetto medesimo; è comunque necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi predetti provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali e comunali per i relativi adempimenti amministrativi e affida a società a prevalente partecipazione del comune di Genova compiti di supporto organizzativo per gli interventi da realizzare su aree in concessione di dette società.

3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei princìpi generali dell'ordinamento nazionale. Alle procedure di scelta del contraente, negli appalti pubblici di lavori volti alla realizzazione dei citati interventi, si applicano i termini abbreviati previsti per le procedure accelerate dalle vigenti disposizioni in materia. Con riferimento agli appalti pubblici relativi alla realizzazione degli interventi di cui ai predetti commi, è in ogni caso consentito il ricorso all'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per l'affidamento, anche unitario e coordinato, dei lavori e della connessa progettazione esecutiva, con possibilità di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'articolo 21, comma 2, della stessa legge n. 109 del 1994, e con valutazione dell'anomalia dell'offerta secondo le prescrizioni del bando di gara. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle opere di adeguamento degli aeroporti di Genova e Albenga, previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 68 T, emanato in data 25 maggio 1999, e dell'aeroporto di Luni-La Spezia.

4. Al pagamento delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo provvede la prefettura di Genova, con imputazione alla contabilità speciale destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2, su cui possono altresì confluire eventuali risorse aggiuntive versate dal comune di Genova o da altri soggetti, pubblici o privati, comunque finalizzate alla realizzazione degli interventi medesimi. Il predetto pagamento è disposto sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

Art. 2.

1. All'organizzazione della presidenza italiana del G8 nell'anno 2001, e del Vertice di Genova di cui all'articolo 1, provvede una struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All'istituzione della struttura di cui al comma 1, alla definizione della durata della stessa ed alla nomina dei componenti e del responsabile si provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I componenti designati dalle amministrazioni statali interessate sono collocati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o di fuori ruolo.

3. Il trattamento economico dei componenti della struttura di cui al comma 1, resta, comunque, a carico delle amministrazioni di provenienza.

4. Al fine di assicurare la predisposizione dei documenti di lavoro, la verbalizzazione delle riunioni e l'informazione esterna in lingua inglese, il responsabile della struttura di cui al comma 1 è autorizzato a stipu-

lare non più di venti contratti di diritto privato, di durata non superiore a quindici mesi, da esaurire entro il termine del 31 dicembre 2001.

Art. 3.

1. Per l'organizzazione ed il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire 18.000 milioni per l'anno 2001.

2. La somma di cui al comma 1, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unità previsionale di base 3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene trasferita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale provvede a somministrare le somme occorrenti su apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestata al responsabile della struttura di missione, prevista dal comma 1, dell'articolo 2.

3. In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di fare fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi all'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti anche in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, e alle norme di contabilità generale dello Stato in quanto richiamate, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei princípi generali dell'ordinamento nazionale. I beni in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.

4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, è presentato entro il 30 giugno 2002, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice di cui all'articolo 1, il prefetto di Genova è autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2001.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2001 e 2002 mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire 22.000 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000- 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4566):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), dal Ministro dell'interno (BIANCO) e dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 5 aprile 2000.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 14 aprile 2000 con pareri delle commissioni 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 10 maggio 2000.

Nuovamente assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 maggio 2000.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 e l'11 maggio.

Esaminato ed approvato in aula l'11 maggio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6988):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 maggio 2000 con pareri delle commissioni III, IV, V, VI, VIII e IX.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 24 maggio 2000.

Esaminato ed approvato in aula il 29 maggio 2000.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 19, comma 1, lettera *b),* e 21, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici):

Art. 19 *(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici):* «1. I contratti di appalti di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, per oggetto:

a) (Omissis).

b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

1) riguardino lavori la cui componente impianistica o tecnologia incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;

2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386 (Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia);

«Art. 1. — 1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché delle norme di esecuzione vigenti.

2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1, militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.

3. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

4. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore».

«Art. 3. — 1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'articolo 1 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, dì concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennità, aggiuntiva alla paga giornaliera, è fissa in L. 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto».

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 maggio 1999, n. 68 T, reca: «Fondi per interventi al fine dello svolgimento del Giubileo del 2000 per vari aeroporti».

«2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

1) il prezzo;

2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:

1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;

2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il rendimento;

5) la durata della concessione;

6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;

7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare».

00G0195

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 giugno 2000.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania (Ordinanza n. 3060).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1999, con il quale lo stato di emergenza determinatosi nella regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2000;

Viste le ordinanze n. 2560 del 2 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 in data 8 maggio 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 in data 7 aprile 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 in data 2 marzo 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 in data 29 ottobre 1999 e n. 3032 del 21 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 in data 3 gennaio 2000;

Considerato che con l'art. 3 della citata ordinanza n. 3032 del 1999, il prefetto di Napoli - commissario delegato, è stato incaricato di assicurare lo smaltimento dei rifiuti fino all'entrata in esercizio degli impianti di produzione di CDR, mediante il massimo utilizzo delle discariche in esercizio, anche oltre i limiti quantitativi già assentiti;

Vista la nota n. P/43723/Dis dell'8 maggio 2000, con la quale il commissario delegato, prefetto di Napoli, ha rappresentato la estrema gravità della situazione venutasi a determinare in conseguenza del prossimo definitivo esaurimento della residua capacità di utilizzazione delle discariche esistenti, e dei ritardi accumulati per la realizzazione ed avvio dell'esercizio degli impianti di produzione di CDR e di termovalorizzazione;

Vista la nota n. 3933/CD del 9 maggio 2000, con la quale il commissario delegato - pPresidente della regione Campania, ha richiesto l'adozione di provvedimenti immediati, in mancanza dei quali la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania diventerà irreversibile, difficilmente gestibile e non potrà non essere ragione di grave turbativa dell'igiene, della sanità pubblica e delle stesse condizioni di un ordinato e pacifico vivere civile.

Considerato che occorre procedere con immediatezza all'attivazione degli impianti di produzione del CDR attraverso la stipula dei contratti fra il presidente della regione Campania - commissario delegato, e gli operatori industriali e che ogni ulteriore ritardo nell'attuazione degli interventi, stante la conclamata drammaticità della situazione dello smaltimento dei rifiuti in discarica nel territorio campano (che nelle prossime settimane registrerà addirittura la saturazione del livello di sopraelevazione delle discariche gestite dal prefetto di Napoli determinerebbe gravissimi pregiudizi ambientali e finanche di ordine pubblico.

Considerato che nel corso della riunione convocata con la nota del Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 948/10/05/1 del 20 maggio 2000, tenutasi il giorno 23 maggio 2000, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per affrontare le problematiche relative alla gestione dei rifiuti, è emersa la necessità di dare un rapido impulso alle attività di realizzazione degli impianti di produzione ed utilizzo del CDR nella regione Campania per i quali è già stato acquisito il parere di compatibilità ambientale, ritenendo superabile la fase di stipula dell'accordo di programma definito ai sensi dell'art. 1 — comma 5 e 6 — dell'ordinanza ministeriale n. 2774 del 1998, così come modificato ed integrato dall'art. 3 dell'ordinanza 2948 del 1999, dall'art. 1 dell'ordinanza 3011 del 1999, e dall'art. 2 dell'ordinanza 3032 del 1999, sopracitate;

Ritenuto di dover emanare, per quanto innanzi, specifiche disposizioni per la celere realizzazione degli impianti di produzione CDR attraverso la immediata stipula dei contratti fra il presidente della regione Campania commissario delegato e gli operatori di cui al comma 5 dell'art. 1 della citata ordinanza ministeriale n. 2948 del 1999;

Ritenuto, pertanto, necessario indispensabile inevitabile avviare con urgenza tutti gli interventi idonei a ridurre e scongiurare la comprovata grave situazione di rischio ambientale in atto nel territorio della regione Campania la cui specificità rispetto ad altre zone del territorio non è tale da ritenere ipotizzabile una paralisi del sistema nel suo complesso dai danni irreversibili per l'ambiente e per l'economia;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania con nota n. 44442/Gab del 29 maggio 2000;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1 comma 5, dell'ordinanza n. 2560, come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2774, il secondo periodo, compreso tra le parole «La stipula dei contratti...» e le parole «... il Ministro dell'industria commercio e artigianato.», è soppresso.

Art. 2.

1. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 2560, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 e come integrato dall'art. 2, comma 1 (indicato, per mero errore materiale, come comma 1.1), dell'ordinanza n. 3032, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La S.p.a. ENEL è tenuta a stipulare, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dei contratti di cui al precedente comma 5, convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, e secondo le modalità di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara di cui al predetto comma 5, con operatori industriali che stipulino con il commissario delegato-presidente della regione Campania i contratti sopra citati».

2. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 2560, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 e come integrato dall'art. 2, comma 1 (indicato, per mero errore materiale, come comma 1.1), dell'ordinanza n. 3032, dopo il terzo periodo, compreso tra le parole «Tali incentivi...» e le parole «...altri rifiuti assimilati», è aggiunto il seguente periodo: «La S.p.a. ENEL è altresì tenuta a progettare ed eseguire, con onere a carico dei predetti operetori, la linea di allacciamento tra l'impianto dedicato per la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti, e la rete nazionale, nel termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla concessione di tutte le autorizzazioni necessarie».

Art. 3.

1. Il comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2948, è soppresso.

Art. 4.

1. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 2560, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 e come integrato dall'art. 2, comma 1 (indicato, per mero errore materiale, come comma 1.1), dell'ordinanza n. 3032, è aggiunto il seguente comma: «6-*bis*. Il commissario delegato - presidente della regione Campania dispone l'obbligo, a carico dei comuni, di conferimento dei rifiuti urbani, con esclusione della raccolta differenziata, nei siti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, fermo restando l'onere del conferimento, determinato in base alla tariffa definita nei contratti di cui al precedente comma 5, e del trasporto a carico dei comuni stessi».

Art. 5.

1. Al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, così come sostituito dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, le parole «per la predisposizione dell'accordo di programma di cui al comma 5 dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997.......» sono soppresse.

2. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza 3011 del 21 ottobre 1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 303 del 21 dicembre 1999, nei primi due periodi è soppressa la parte da «le parole» a «conseguentemente».

Art. 6.

1. È, altresì, autorizzata per l'esecuzione degli interventi la deroga alle seguenti norme:

legge 14 novembre 1995, n. 481, articolo 2, comma 12 e art. 3, commi 1 e 7;

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 15;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 2000

Il Ministro: BIANCO

00A7171

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2000.

Inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge, 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale è stato soppresso, dal 10 luglio 1999, il Consiglio di Amministrazione dei monopoli di Stato;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato *B,* fissata dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985 n. 76;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigari sono inquadrate nella classificazione stabilita dalla tabella, allegato *B,* di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

(TABELLA B)

SIGARI E SIGARETTI

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI		Lit./Kg. conv.le	Lit./conf.
PRESIDENTE	(conf. da 25 pezzi)	3.500.000	437.500
MAMBISES	(conf. da 25 pezzi)	3.200.000	400.000
MAMBISES	(conf. da 10 pezzi)	3.200.000	160.000
ALCADE	(conf. da 25 pezzi)	3.000.000	375.000
ALCADE	(conf. da 10 pezzi)	3.000.000	150.000
INSURRECTOS	(conf. da 25 pezzi)	2.600.000	325.000
INSURRECTOS	(conf. da 10 pezzi)	2.600.000	130.000
MACEO	(conf. da 25 pezzi)	3.200.000	400.000
MACEO	(conf. da 10 pezzi)	3.200.000	160.000
MACHETEROS	(conf. da 24 pezzi)	1.820.000	218.400
DEMITASSE	(conf. da 15 pezzi)	1.260.000	94.500
RESERVA ESPECIAL CHURCHILL	(conf. da 25 pezzi)	3.600.000	450.000
RESERVA ESPECIAL FIGURADO	(conf. da 24 pezzi)	3.600.000	432.000
RESERVA ESPECIAL BELICOSO	(conf. da 25 pezzi)	3.400.000	425.000
RESERVA ESPECIAL ROBUSTO	(conf. da 25 pezzi)	3.400.000	425.000
MADUROS ESPECIALES N°1	(conf. da 24 pezzi)	3.100.000	372.000
MADUROS ESPECIALES N°2	(conf. da 24 pezzi)	3.300.000	396.000
MADUROS ESPECIALES N°3	(conf. da 24 pezzi)	3.300.000	396.000
2000 SERIES N°1	(conf. da 24 pezzi)	2.700.000	324.000
2000 SERIES N°2	(conf. da 24 pezzi)	2.500.000	300.000
2000 SERIES MOJITO	(conf. da 10 pezzi)	1.000.000	50.000
2000 SERIES STALLION	(conf. da 24 pezzi)	3.700.000	444.000
EL JOCKO PERFECTO N°1	(conf. da 24 pezzi)	3.300.000	396.000
EL JOCKO PERFECTO N°2	(conf. da 24 pezzi)	3.300.000	396.000
DON GUILLERMO PRESIDENTE	(conf. da 25 pezzi)	2.700.000	337.500
DON GUILLERMO PRESIDENTE	(conf. da 10 pezzi)	2.700.000	135.000
GUILLERMO CHURCHILL	(conf. da 25 pezzi)	2.700.000	337.500
GUILLERMO CHURCHILL	(conf. da 10 pezzi)	2.700.000	135.000
DON GUILLERMO TORPEDO	(conf. da 25 pezzi)	2.700.000	337.500
DON GUILLERMO PIRAMIDE	(conf. da 20 pezzi)	2.700.000	270.000
GUILLERMO COMPA ROBUSTO	(conf. da 25 pezzi)	2.500.000	312.500
GUILLERMO COMPA ROBUSTO	(conf. da 10 pezzi)	2.500.000	125.000
GUILLERMO IV CORONA	(conf. da 25 pezzi)	2.500.000	312.500
GUILLERMO IV CORONA	(conf. da 10 pezzi)	2.500.000	125.000
GUILLERMO PANETELA	(conf. da 5 pezzi)	2.100.000	52.500
GUILLERMO VI BULLET	(conf. da 25 pezzi)	2.100.000	262.500
GUILLERMO VI BULLET	(conf. da 10 pezzi)	2.100.000	105.000

SIGARI NATURALI		Lit./Kg. conv.le	Lit./conf.
GUILLERMITO PETIT	(conf. da 36 pezzi)	2.700.000	486.000
DON GUILLERMO FIGURADO	(conf. da 10 pezzi)	2.500.000	125.000

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 25

00A7160

DECRETO 6 giugno 2000.

Determinazione della competenza territoriale ed attivazione degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, commi 10, lettera *b)*, e 11, che prevedono l'istituzione degli uffici delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 41, che disciplina i compiti e le attribuzioni degli uffici delle entrate, stabilendo, fra l'altro, che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza può essere estesa anche a comuni limitrofi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate, ivi compresi quelli a base circoscrizionale;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto di procedere alla determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Genova;

Considerato che l'istituzione di uffici delle entrate circoscrizionali risponde alla finalità di facilitare l'accesso del pubblico agli uffici ed esige quindi che gli stessi trovino sistemazione in punti diversi del territorio di competenza, in modo da risultare il più possibile baricentrici rispetto al proprio bacino di utenza;

Considerato che nella sede di Genova, ove sono previsti quattro uffici delle entrate a base circoscrizionale, non è stato finora possibile reperire immobili la cui dislocazione rispondesse all'esigenza sopra rappresentata, sicché, per evitare ulteriori rinvii, si rende opportuno attivare provvisoriamente solo tre dei quattro uffici previsti, ripartendo interamente fra essi la competenza territoriale della predetta sede;

Considerata la necessità di determinare la competenza territoriale degli uffici circoscrizionali secondo criteri che assicurino, in conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, primo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, un'omogenea ripartizione dei carichi di lavoro;

Considerato che, in relazione alla specificità delle problematiche connesse alla ripartizione delle competenze fra gli uffici delle entrate a base circoscrizionale, si rende necessario determinare, per talune tipologie di atti e per la fase transitoria di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici, criteri di carattere generale per la determinazione della competenza degli uffici circoscrizionali;

Considerato che l'esigenza di accelerare lo smaltimento dell'arretrato induce ad accentrare talune competenze presso un solo ufficio delle entrate;

Vista la proposta formulata dalla Direzione regionale delle entrate per la Liguria in ordine alla determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate circoscrizionali di Genova;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici medesimi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel comune di Genova hanno sede tre uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza territoriale è specificata nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Gli uffici di cui al comma 1 sono attivati il 13 giugno 2000. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici delle imposte dirette e gli uffici del registro di Genova.

3. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di Genova, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Genova, nonché la locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate per la Liguria, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. Alla data medesima, le competenze del primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Genova in materia di controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996, nonché i conseguenti adempimenti, sono attribuiti al secondo ufficio circoscrizionale di Genova.

Art. 2.

1. Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dell'ufficio delle entrate circoscrizionale è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale delle entrate può comunque stabilire criteri diversi, sentiti il locale consiglio notarile o le autorità

od enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i singoli uffici circoscrizionali.

2. Per i rapporti pendenti presso gli uffici del registro da sopprimere contestualmente all'attivazione di uffici delle entrate a base circoscrizionale, la competenza è ripartita tra questi ultimi con provvedimento del direttore regionale delle entrate secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro fra i diversi uffici.

3. Le competenze in materia di sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, e per irregolarità ed omissioni relative ad operazioni imponibili ai fini IVA di cui all art. 3, commi 204-208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché, limitatamente ai rapporti pregressi, la competenza all'acquisizione e alla trattazione delle comunicazioni riguardanti la cessione di beni da San Marino verso l'Italia senza addebito di imposta, sono attribuite al secondo ufficio circoscrizionale. Al terzo ufficio circoscrizionale è demandata la competenza relativa ai rapporti pregressi con il concessionario della riscossione.

4. Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2000

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE CIRCOSCRIZIONALI DI GENOVA

Sede	N.	Circoscrizione territoriale
Genova	1	Circoscrizioni 1 e 8 di Genova e comuni di Busalla, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Casella, Crocefieschi, Savignone, Valbrevenna, Vobbia.
Genova	2	Circoscrizioni 2, 5, 6 e 7 di Genova e comuni di Mele, Arenzano, Cogoleto, Campo Ligure, Masone, Rossiglione, Tiglieto, Campomorone, Mignanego, Ceranesi, Sant'Olcese, Serra Riccò.
Genova	3	Circoscrizioni 3, 4 e 9 di Genova e comuni di Propata, Rondanina, Torriglia, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Montoggio, Rovegno, Bargagli, Davagna.

00A7172

DECRETO 6 giugno 2000.

Determinazione della competenza territoriale ed attivazione degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Desio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, commi 10, lettera *b)*, e 11, che prevedono l'istituzione degli uffici delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 41, che disciplina i compiti e le attribuzioni degli uffici delle entrate, stabilendo, fra l'altro, che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza può essere estesa anche a comuni limitrofi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate, ivi compresi quelli a base circoscrizionale;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto di procedere alla determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Desio;

Considerata la necessità di determinare la competenza territoriale degli uffici circoscrizionali secondo criteri che assicurino, in conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, primo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, un'omogenea ripartizione dei carichi di lavoro;

Considerato che, in relazione alla specificità delle problematiche connesse alla ripartizione delle competenze fra gli uffici delle entrate a base circoscrizionale, si rende necessario determinare, per talune tipologie di atti e per la fase transitoria di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici, criteri di carattere generale per la determinazione della competenza degli uffici circoscrizionali;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Vista la proposta formulata dalla Direzione regionale delle entrate per la Lombardia in ordine alla determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate circoscrizionali di Desio;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici medesimi;

Decreta:

Art. 1.

1. La competenza territoriale degli uffici delle entrate di Desio è specificata nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Gli uffici delle entrate di cui al comma 1 sono attivati il 22 giugno 2000. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'ufficio del registro di Desio.

3. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di Desio, il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Milano, nonché la locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. Alla data medesima, il predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto provvede, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate di Desio.

Art. 2.

1. Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dell'ufficio delle entrate circoscrizionale è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale delle entrate può comunque stabilire criteri diversi, sentiti il locale consiglio notarile o le autorità od enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i singoli uffici circoscrizionali.

2. Per i rapporti pendenti presso l'ufficio del registro da sopprimere contestualmente all'attivazione degli uffici delle entrate circoscrizionali, la competenza è ripartita tra questi ultimi con provvedimento del direttore regionale delle entrate secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro fra i diversi uffici. Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2000

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE CIRCOSCRIZIONALI DI DESIO

Sede	N.	Circoscrizione territoriale
Desio	1	Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Briosco, Carate Brianza, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Renate, Seregno, Sovico, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza.
Desio	2	Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Cusano Milanino, Limbiate, Meda, Misinto, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Seveso, Solaro, Varedo.

00A7173

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 dicembre 1999.

Impegno della somma di L. 7.000.000.000 a favore delle regioni meridionali - Contributo per la costituzione unità tecnica regionale. Esercizio 1999. (Cap. 4910).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di un fondo, da ripartire sulla base di apposita deliberazione del CIPE, finalizzato alla costituzione di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le amministrazioni centrali e regionali, la cui dotazione per l'anno finanziario 1999 è di lire 8.000.000.000;

Vista la delibera CIPE 5 novembre 1999 che ripartisce il predetto importo di L. 8.000.000.000, assegnando L. 7.000.000.000 a favore delle regioni meridionali e L. 1.000.000.000 a favore del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per le attività di coordinamento del CIPE;

Considerato che, con decreto ministeriale n. 155121 del 10 luglio 1999, emanato in applicazione della sopracitata legge n. 144/1999, è istituito il capitolo n. 4910 «Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici», con uno stanziamento di L. 8.000.000.000, sia in termini di competenza che di cassa per l'anno finanziario 1999, nell'unità previsionale 8.1.2.2. - Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e coesione»;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno della sopracitata cifra di L. 7.000.000.000;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la cifra complessiva di L. 7.000.000.000 a favore delle regioni meridionali secondo l'articolazione di seguito indicata:

Regioni	Importi in lire
Abruzzo	531.000.000
Basilicata	537.000.000
Calabria	868.000.000
Campania	1.355.000.000
Molise	459.000.000
Puglia	1.039.000.000
Sardegna	854.000.000
Sicilia	1.357.000.000
Totale . . .	7.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo di L. 7.000.000.000 graverà sul capitolo 4910 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A7174

DECRETO 13 aprile 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 520.679.330 a favore delle regioni e province autonome relativamente alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote riguardanti le annualità dal 1988 al 1992. (Cap. 9110).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 9110 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge n. 352/1976, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975 ed, in particolare, l'art. 15, lettera *c),* che reca limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Vista la legge di bilancio n. 489 del 23 dicembre 1999, per il 2000;

Visto il decreto n. 48 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 89, foglio n. 173, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 2.008.037 miliardi, corrispondente alle annualità 1988, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lett. *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 40 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 72, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 354.531.940, corrispondente alle annualità 1988, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 41 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 73, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 1.047.701.880, corrispondente alle annualità 1989, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 42 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 74, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 1.047.701.880, corrispondente alle annualità 1990, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 15 dell'11 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1991, foglio n. 244, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 1.005.003.940, corrispondente alle annualità 1991, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 18 del 29 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1992, foglio n. 235, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 1.005.003.940, corrispondente alle annualità 1992, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto ministeriale n. 8769 del 17 marzo 2000, con il quale viene recato un aumento, in termini di competenza e cassa, dell'importo di L. 520.680.000, per l'esercizio 2000, al cap. 9110, relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alla legge n. 352/1976, art. 15, lettera *c),* recanti risorse finanziarie impegnate con i sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 352/1976 art. 15, lettera *c)*, va nuovamente impegnata la somma complessiva di L. 520.679.330, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel 2000;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 2000, l'importo complessivo di L. 520.679.330 relativo alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote riguardanti le annualità dal 1988 al 1992 di cui alla legge n. 352/1976, come di seguito indicato:

ANNUALITÀ 1988

Regione Veneto
(L.I. 1976 di L. 20.368.000)
mutuo ventennale 15.285.675
mutuo quindicennale 4.999.810

Totale . . . 20.285.485

Regione Liguria
(L.I. 1976 di L. 10.868.000)
mutuo ventennale 10.852.155

Totale . . . 10.852.155

Regione Friuli-Venezia Giulia
(L.I. 1976 di L. 6.377.000)
mutuo ventennale 3.678.880

Totale . . . 3.678.880

ANNUALITÀ 1989

Regione Piemonte
(L.I. 1976 di L. 34.895.000)
mutuo ventennale 1.139.510
mutuo ventennale 3.185.560
(L.I. 1979 di L. 172.164.000)
mutuo ventennale 10.533.660

Totale . . . 14.858.730

Provincia autonoma di Bolzano
(L.I. 1976 di L. 8.050.000)
mutuo ventennale 7.144.040

Totale . . . 7.144.040

Provincia autonoma di Trento
(L.I. 1976 di L. 7.125.000)
mutuo quindicennale 6.334.590

Totale . . . 6.334.590

Regione Umbria
(L.I. 1976 di L. 11.478.000)
mutuo ventennale 3.499.975
mutuo quindicennale 2.491.925

Totale . . . 5.991.900

ANNUALITÀ 1990

Regione Emilia-Romagna
(L.I. 1978 di L. 99.842.000)
mutuo ventennale 2.117.110

Totale . . . 2.117.110

Regione Piemonte
(L.I. 1976 di L. 34.895.000)
mutuo ventennale 9.237.710
(L.I. 1977 di L. 69.791.000)
mutuo ventennale 69.791.000
(L.I. 1979 di L. 172.164.000)
mutuo ventennale 5.472.880

Totale . . . 84.501.590

ANNUALITÀ 1991

Regione Piemonte
(L.I. 1976 di L. 34.895.000)
mutuo ventennale 4.673.770
(L.I. 1978 di L. 136.344.000)
mutuo ventennale 128.557.330
mutuo ventennale 3.423.040

Totale . . . 136.654.140

Regione Umbria
(L.I. 1976 di L. 11.478.000)
mutuo ventennale 2.931.425

Totale . . . 2.931.425

Regione Veneto
(L.I. 1980 di L. 101.839.000)
mutuo ventennale 27.370.915

Totale . . . 27.370.915

ANNUALITÀ 1992

Regione Piemonte
(L.I. 1979 di L. 172.164.000)
mutuo ventennale 65.619.535

Totale . . . 65.619.535

Regione Emilia-Romagna
(L.I. 1978 di L. 99.842.000)
mutuo ventennale 1.236.800
mutuo ventennale 11.964.760

Totale . . . 13.201.560

Regione Toscana
(L.I. 1977 di L. 48.641.000)
mutuo ventennale 48.640.995

Totale . . . 48.640.995

Regione Veneto

(L.I. 1979 di L. 101.839.000) mutuo ventennale	37.797.985
(L.I. 1980 di L. 101.839.000) mutuo ventennale	32.698.290
Totale . . .	70.496.275

RIEPILOGO TOTALE GENERALE

Regione Piemonte	301.633.995
Regione Emilia-Romagna	15.318.670
Regione Toscana	48.640.995
Regione Umbria	8.923.325
Regione Veneto	118.152.675
Regione Liguria	10.852.155
Regione Friuli-Venezia Giulia	3.678.880
Provincia autonoma di Trento	6.334.590
Provincia autonoma di Bolzano	7.144.040
Totale . . .	520.679.330

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 520.679.330 a favore delle regioni e province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente articolo 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 9110 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 2000.

Il presente decreto, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A7175

DECRETO 13 aprile 2000.

Legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 16, lettera *a)*. Impegno della somma complessiva di L. 7.579.646.095 a favore delle regioni e province autonome interessate relativa alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote riguardanti le annualità dal 1986 al 1992.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 9110 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge n. 153/1975, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura ed, in particolare, l'art. 6, lettera *a),* che reca limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Vista la legge di bilancio n. 489 del 23 dicembre 1999, per il 2000;

Visto il decreto n. 62 del 21 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1990, fg. n. 53, reg. n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 4.059 miliardi, corrispondente alle annualità 1986, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 34 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 70, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 2.417.338.755 miliardi, corrispondente alle annualità 1987, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6 lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 45 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 170, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi, corrispondente alle annualità 1988, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6 lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 35 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 69, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 2.417.338.755, corrispondente alle annualità 1988, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 36 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 68, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 21.300.739.335, corrispondente alle annualità 1989, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 37 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, fg. n. 67, reg. n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 20.391.622.550, corrispondente alle annualità 1990, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 14 dell'11 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1991, foglio n. 45, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 20.379.976.780, corrispondente alle annualità 1991, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 17 del 29 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1992, fg. n. 216, reg. n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 20.343.749.810, corrispondente alle annualità 1992, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto ministeriale n. 8769 del 17 marzo 2000, con il quale viene recato un aumento, in termini di competenza e cassa, dell'importo di L. 7.579.647.000, per l'esercizio 2000, al cap. 9110, relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti

amministrativi di cui alla legge n. 153/1975, art. 6, lett. *a),* recanti risorse finanziarie impegnate con i sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, va nuovamente impegnata la somma complessiva di L. 7.579.646.095, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel 2000;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 2000, l'importo complessivo di L. 7.579.646.095 relativo alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote riguardanti le annualità dal 1986 al 1992 di cui alla legge n. 153/1975, come di seguito indicato:

ANNUALITÀ 1986

Regione Veneto
(L.I. 1974 di L. 490.000.000)

mutuo ventennale	490.000.000
Totale	490.000.000

ANNUALITÀ 1987

Regione Marche
(L.I. 1974 di L. 300.000.000)

mutuo ventennale	42.133.135
quota erogata in meno anno 1999	3.210.295
Totale	45.343.430

Regione Veneto
(L.I. 1975 di L. 739.000.000)

mutuo ventennale	739.000.000
Totale	739.000.000

Regione Piemonte
(L.I. 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	31.302.630
mutuo decennale	4.141.445
mutuo ventennale	12.931.450
mutuo decennale	1.873.255
quota erogata in meno anno 1999	3.210.295
Totale	53.459.075

Regione Liguria
(L.I. 1974 di L. 70.000.000)

mutuo ventennale	70.000.000
Totale	70.000.000

Regione Friuli-Venezia Giulia
(L.I. 1974 di L. 150.000.000)

mutuo ventennale	50.659.625
mutuo quindicennale	11.514.595
Totale	62.174.220

ANNUALITÀ 1988

Regione Lombardia
(L.I. 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo ventennale	78.471.320
mutuo ventennale	32.304.700
Totale	110.776.020

Regione Piemonte
(L.I. 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	34.820.785
mutuo ventennale	29.800.775
Totale	64.621.560

Regione Toscana
(L.I. 1974 di L. 520.000.000)

mutuo ventennale	223.590.035
Totale	223.590.035

Regione Valle d'Aosta
(L.I. 1974 di L. 50.000.000)

mutuo ventennale	50.000.000
Totale	50.000.000

Provincia autonoma di Bolzano
(L.I. 1974 di L. 160.000.000)

mutuo ventennale	160.000.000
Totale	160.000.000

Regione autonoma di Trento
(L.I. 1974 di L. 140.000.000)

mutuo ventennale	140.000.000
Totale	140.000.000

Regione Marche
(L.I. 1975 di L. 464.000.000)

mutuo quindicennale	363.413.655
Totale	363.413.655

Regione Umbria

(L.I. 1974 di L. 205.000.000)	
mutuo ventennale	5.488.905
mutuo quindicennale	94.545.555
(L.I. 1976 di L. 381.000.000)	
mutuo ventennale	11.237.445
mutuo quindicennale	86.217.235
Totale	197.489.140

Regione Veneto
(L.I. 1976 di L. 897.000.000)
mutuo ventennale 399.106.625
mutuo quindicennale 75.959.385
mutuo ventennale 112.369.160
mutuo quindicennale 7.195.390

Totale ... 594.630.560

Regione Liguria
(L.I. 1975 di L. 107.000.000)
mutuo ventennale 107.000.000
(L.I. 1976 di L. 128.000.000)
mutuo ventennale 117.451.670

Totale ... 224.451.670

ANNUALITÀ 1989

Regione Lombardia
(L.I. 1976 di L. 1.145.000.000)
mutuo ventennale 125.558.810

Totale ... 125.558.810

Regione Toscana
(L.I. 1975 di L. 784.000.000)
mutuo ventennale 592.634.340
(L.I. 1976 di L. 958.000.000)
mutuo ventennale 786.468.835

Totale ... 1.379.103.175

Regione Valle d'Aosta
(L.I. 1975 di L. 73.000.000)
mutuo ventennale 73.000.000
(L.I. 1976 di L. 91.000.000)
mutuo ventennale 74.973.610

Totale ... 147.973.610

Provincia autonoma di Bolzano
(L.I. 1975 di L. 237.000.000)
mutuo ventennale 206.672.495
mutuo diciannovenale 30.327.505
(L.I. 1976 di L. 322.000.000)
mutuo quindicennale 10.122.180
mutuo diciannovenale 188.911.065

Totale ... 436.033.245

Provincia autonoma di Trento
(L.I. 1975 di L. 209.000.000)
mutuo ventennale 183.572.630
mutuo diciannovenale 25.427.370
(L.I. 1976 di L. 284.000.000)
mutuo diciannovenale 5.834.020
mutuo quindicennale 36.444.515

Totale ... 251.278.535

Regione Marche
(L.I. 1974 di L. 300.000.000)
mutuo ventennale 112.110.535
(L.I. 1977 di L. 721.000.000)
mutuo quindicennale 61.323.935

Totale ... 173.434.470

Regione Umbria
(L.I. 1975 di L. 312.000.000)
mutuo ventennale 102.323.960
mutuo quindicennale 132.981.115
(L.I. 1976 di L. 381.000.000)
mutuo quindicennale 250.679.110

Totale ... 485.984.185

Regione Veneto
(L.I. 1977 di L. 1.121.000.000)
mutuo ventennale 138.369.795

Totale ... 138.369.795

ANNUALITÀ 1990

Regione Lombardia
(L.I. 1977 di L. 1.431.000.000)
mutuo ventennale 887.370
mutuo ventennale 18.846.760

Totale ... 19.734.130

Regione Emilia-Romagna
(L.I. 1978 di L. 1.523.000.000)
mutuo ventennale 86.013.680

Totale ... 86.013.680

Regione Veneto
(L.I. 1977 di L. 1.121.000.000)
mutuo ventennale 98.712.515

Totale ... 98.712.515

ANNUALITÀ 1991

Regione Lombardia
(L.I. 1977 di L. 1.431.000.000)
mutuo ventennale 12.839.710

Totale ... 12.839.710

Regione Piemonte
(L.I. 1978 di L. 1.544.000.000)
mutuo ventennale 33.535.620

Totale ... 33.535.620

ANNUALITÀ 1992

Regione Lombardia

(L.I. 1977 di L. 1.431.000.000)	
mutuo ventennale	26.456.270
(L.I. 1978 di L. 1.431.000.000)	
mutuo ventennale	4.679.540
mutuo ventennale	9.401.800
Totale . . .	40.537.610

Regione Piemonte

(L.I. 1978 di L. 1.544.000.000)	
mutuo ventennale	221.218.775
Totale . . .	221.218.775

Regione Emilia-Romagna

(L.I. 1978 di L. 1.523.000.000)	
mutuo ventennale	273.274.135
mutuo ventennale	62.535.640
mutuo ventennale	4.559.090
Totale . . .	340.368.865

RIEPILOGO TOTALE GENERALE

Regione Valle d'Aosta	197.973.610
Regione Lombardia	309.446.280
Regione Piemonte	372.835.030
Regione Emilia-Romagna	426.382.545
Regione Toscana	1.602.693.210
Regione Umbria	683.473.325
Regione Marche	582.191.555
Regione Veneto	2.060.712.870
Regione Liguria	294.451.670
Regione Friuli-Venezia Giulia	62.174.220
Provincia autonoma di Trento	391.278.535
Provincia autonoma di Bolzano	596.033.245
Totale . . .	7.579.646.095

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 7.579.646.095 a favore delle regioni e province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente articolo 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 9110 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 2000.

Il presente decreto, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A7176

DECRETO 18 aprile 2000.

Estinzione anticipata mutuo di L. 15.200.000.000 della regione Puglia con Banco di Napoli. Impegno e pagamento di L. 9.523.056.140 per l'esercizio 2000. (Capitoli 9590 e 4970).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 3 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, con il quale, ai sensi del citato decreto-legge, sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le regioni e le p.a. possono contrarre mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991 e sono state stabilite le condizioni e le modalità;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 14 luglio 1993 e 16 settembre 1993 recanti modifiche ed integrazioni al sopracitato decreto del 3 marzo 1993 ;

Visto il contratto stipulato in data 6 luglio 1994 relativo al mutuo di lire 15.200.000.000 accordato alla regione Puglia da un pool di banche con capofila il Banco di Napoli S.p.A. per le finalità di cui sopra;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante il rimborso del capitale residuo;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econommica concernenti l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la nota della regione Puglia del 20 marzo 2000 trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del Tesoro, con lettera n. 029605 del 12 aprile 2000 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489 per l'esercizio 2000;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, alla data del 28 aprile 2000, di complessive lire 9.361.038.560 quale capitale residuo, da imputare al capitolo 9590;

Considerato che gli interessi, maturati dal 1° gennaio 2000 al 28 aprile 2000, ammontano a complessive lire 162.017.580, graveranno sul capitolo 4970 e saranno versati alla Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento al Banco di Napoli;

Ritenuto, quindi, che occorre provvedere al pagamento alla data del 28 aprile 2000, della somma complessiva di lire 9.523.056.140;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma di lire 9.523.056.140 per l'anno 2000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a favore dei soggetti e nella misura di seguito riportata:

Banco di Napoli S.p.A. per lire 9.361.038.560 sul capitolo 9590;

Cassa depositi e prestiti per lire 162.017.580 sul capitolo 4970.

Per l'importo di lire 9.361.038.560 sarà emesso apposito mandato mediante accreditamento al Banco di Napoli S.p.A. - A.B.I. 1010 C.A.B. 04000, presso la filiale di Bari della Banca d'Italia.

Per l'importo di lire 162.017.580 sarà emesso apposito mandato mediante accreditamento alla Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A7177

DECRETO 22 maggio 2000.

Modalità di versamento del contributo dovuto dalle imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, dalle imprese distributrici e dalle farmacie ai sensi dell'art. 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto in particolare l'art. 36, comma 16, il quale dispone che, qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica, erogata con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, escluso l'ossigeno terapeutico, ecceda, al netto dell'IVA, i limiti previsti dal comma 15 dello stesso articolo, le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenuti a versare al Servizio sanitario nazionale un contributo pari al 60 per cento dell'eccedenza, ripartito sulla base delle quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali;

Visto il comma 4 dell'art. 68 della successiva legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha introdotto il comma 16-*bis* dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale si è disposto che il pagamento del suddetto contributo deve avvenire entro il 31 dicembre 1999 per l'anno 1998 e, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, che ha differito al 30 giugno 2000 il termine di versamento a favore del Servizio sanitario nazionale, di un acconto del contributo dovuto rispettivamente dalle imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, dalle imprese distributrici, e dalle farmacie, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, demandando ad un decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la fissazione del termine di versamento del saldo del contributo dovuto per i richiamati anni 1998 e 1999;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il versamento del contributo dovuto dalle imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, dalle imprese distributrici, e dalle farmacie, ai sensi del comma 16 dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è eseguito entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del prospetto di riparto previsto dal comma 16-*bis* della predetta legge.

2. Per gli anni 1998 e 1999 l'acconto del contributo di cui al comma 1, come determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 448 del 1999, è versato in un'unica soluzione dalle imprese titolari dell'autorizzazione al commercio e dalle farmacie nel termine previsto dal predetto comma 1; le imprese distributrici versano l'acconto in rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il termine di cui al citato comma 1, e le altre alle corrispondenti scadenze annuali. Con successivo decreto verrà fissato il termine per il versamento a saldo del contributo dovuto dalle imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, dalle imprese distributrici e dalle farmacie.

3. Le somme dovute sono versate direttamente allo sportello della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione della distinta di versamento mod. 124T, ovvero mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione medesima, con imputazione al capitolo 3623 dell'entrata del bilancio dello Stato. Sul modello deve essere riportato il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si effettua il versamento.

Art. 2.

1. Il mancato versamento comporta la riscossione coattiva delle somme omesse mediante iscrizione a ruolo ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Roma, 22 maggio 2000

Il Ministro: VISCO

00A7159

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 maggio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di podologo.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Staatlich Geprüfte Medizinische Fußpflegerin» conseguito dalla sig.ra Schmidt Daniela Pasculli, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «podologo» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 aprile 1998;

Visto il certificato, rilasciato dall'Ufficio imposte di Monaco di Baviera, in cui viene dichiarata l'attività di «podologa» svolta per due anni nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Decreta:

Il titolo di studio «Staatlich Geprüfte Medizinische Fußpflegerin», conseguito in Germania, in data 30 settembre 1996, dalla sig.ra, Schmidt Daniela Pasculli, nata a Castellammare di Stabia il 9 marzo 1953, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «podologo», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2000

Il direttore: D'ARI

00A7180

DECRETO 23 maggio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «physiotherapeutin» conseguito in Germania dalla sig.ra Ferreri Claudia, cittadina italiana;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Ferreri Claudia di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale del 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale della commissione esaminatrice del 5 maggio 2000;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «physiotherapeutin» conseguito in Germania in data 13 marzo 1996 dalla sig.ra Ferreri Claudia, nata a Torino il 18 febbraio 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «fisioterapista».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore: D'ARI

00A7181

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 19 maggio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi dell'avvento dell'anno duemila «La Natura» e «La Città» nel valore di L. 800 - € 0,41 ciascuno, raccolti in un foglietto (L. 1.600 - € 0,83).

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbralo 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale e stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli e interi postali celebrativi dell'avvento dell'anno 2000;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2000, due francobolli celebrativi dell'avvento dell'anno 2000, di cui uno dedicato a «La Natura» ed uno a «La Città», nel valore di L. 800 - € 0,41 ciascuno, raccolti in un foglietto (L. 1.600 - € 0,83).

I francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta dei francobolli: mm 40×30; formato stampa dei francobolli: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; formato carta del foglietto: cm 11×8; colori: quadricromia tiratura: due milioni e cinquecentomila foglietti. composti ciascuno di due francobolli.

La vignetta del francobollo dedicato a «La Natura» raffigura una libera interpretazione di un particolare del dipinto «Mosè alla prova del fuoco», realizzato dal Giorgione nel 1505 e conservato presso la Galleria degli Uffizi, in Firenze. La vignetta del francobollo dedicato a «La Città» rappresenta, sullo sfondo, profili di grattacieli di una città moderna che si inseriscono armonicamente con la raffigurazione, in primo piano, del dipinto «Prospettiva di città ideale» di Piero della Francesca, realizzato nel 1470 circa e conservato presso la Galleria Nazionale delle Marche, in Urbino. Completano i francobolli le rispettive leggende, la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

I due francobolli sono uniti tra di loro, lungo il lato di mm 30, in un riquadro perforato posto al centro del foglietto e disposti nel seguente ordine: «La Natura» e «La Città». Fuori del riquadro sono riprodotti alcuni dei motivi rappresentati nei francobolli e precisamente,

a sinistra, particolari del dipinto del Giorgione e, a destra, dettagli della città moderna incastonata nel dipinto di Piero della Francesca. Completano il foglietto, in alto, la scritta «POSTE ITALIANE» e, in basso, la leggenda «AVVENTO ANNO DUEMILA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A7188

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 dicembre 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del tratto di corso Italia tra via Brigate Partigiane e via S. Giuliano, compreso palazzata monte e zona costiera, sito nel comune di Genova.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazio della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 15062 del 16 ottobre 1997 trasmetteva una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per il tratto di Corso Italia tra via Brigate Partigiane e via S. Giuliano compreso palazzata a monte e zona costiera, sito nel comune di Genova, evidenziando il pregevole interesse paesaggistico di tale ambito ancora non sottoposto a tutela;

Rilevato che nella stessa nota la Soprintendenza comunicava che si rendeva necessaria l'adozione del provvedimento di vincolo, considerato che il PTCP solo in parte ricomprendeva tale zona evidenziandone la presenza di strutture urbane qualificate, che altre parti venivano classificate come tessuto urbano e che le previsioni del nuovo PRG di Genova in fase di adozione risultavano preoccupanti per la salvaguardia dei valori paesaggistico-ambientali;

Considerato che con nota n. ST/701/33715/97 del 12 novembre 1997, sollecitata con successiva nota n. ST/702/13897/98 del 28 maggio 1998, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici richiedeva alla predetta Soprintendenza ulteriore integrazione fotografica significativa dei valori ambientali costitutivi l'area in questione ed una relazione storico-tecnica motivata;

Considerato che il predetto Ufficio periferico trasmetteva la documentazione richiesta con nota n. 16613 del 1° giugno 1998;

Considerato che con nota n. 564 del 20 gennaio 1999 la Soprintendenza suddetta evidenziava l'urgenza dell'apposizione del vincolo, essendo attualmente in esame presso gli uffici regionali il Piano territoriale della fascia costiera;

Considerato che l'area in questione risulta così perimetrata: Nord: via Cecchi dall'incrocio con viale Brigate Partigiane fino all'incrocio con via Rimassa; tratto di via Rimassa verso Sud fino all'incrocio con via della Foce; via della Foce fino all'incrocio con via Casaregis; proseguimento in linea retta lungo il confine nord del mappale 266 del foglio 87 e proseguimento fino all'intersezione con via Nizza; via Nizza in direzione est fino all'incrocio con via Podgora; via Podgora fino al confine nord dei mappali 179, 180, 181 del foglio 89 fino al congiungimento con via Lavinia; via Lavinia in direzione sud e ancora in direzione est fino all'incrocio con via Piave; proseguimento in linea retta verso est lungo il confine nord dei mappali 189, 295 e 294 del foglio 89, confine est del mappale 294 del foglio 89, confine nord del mappale 198 del foglio 89 fino al congiungimento con via Quarnaro; tratto di via Quarnaro in direzione sud fino al congiungimento del confine nord del mappale 204 del foglio 89; confine nord del mappale 204, parte del confine est del mappale 204 fino al congiungimento con il mappale 205; proseguimento lungo il confine nord dei mappali 205, 206 909, 222, 223 del foglio 89, lungo il confine est del mappale 219 del foglio 89, lungo il confine nord mappale 218 del foglio 89, fino al congiungimento con via Zara; via Zara in direzione nord fino al congiungimento col confine nord del mappale 209 del foglio 90; proseguimento lungo il confine nord del mappale 209 del foglio 90; proseguimento attraversando via Forte di S. Giuliano e congiungimento con lo spigolo nord-ovest del mappale 215 del foglio 90; confine nord dei mappali 215, 216, 220, 218 del foglio 90; fino all'intersezione col confine ovest del mappale 322 del foglio 90; confine ovest del mappale 322 in direzione nord; tratto di via Pietro Gobetti in direzione est fino a congiungimento col confine est del mappale 322 del foglio 90; confine est del mappale 322

fino all'intersezione col mappale 368 del foglio 90; confine nord dei mappali 368, 223, 471, 224 del foglio 90 fino all'intersezione con via Nazario Sauro; attraversamento in senso diagonale della via Nazario Sauro fino allo spigolo nord-ovest del mappale 243 del foglio 90; confine nord dei mappali 243, 249 del foglio 90 fino al congiungimento con via Renato Martorelli; attraversamento della via Renato Martorelli fino allo spigolo nord-ovest del mappale 174 del foglio 91; confine nord dei mappali 174, 203, 503, 428, 429 del foglio 91; Est: confine est del mappale 429 del foglio 91; fino al congiungimento con via S. Giuliano; tratto di via S. Giuliano in direzione sud attraversamento di corso Italia fino all'imboccatura della via Lungomare Lombardo; via Lungomare Lombardo fino al congiungimento con il confine est del mappale 312 del foglio 91 confine est del mappale 312 e il mare; Sud: il mare dal mappale 312 del foglio 91 fino alla foce del torrente Bisagno; Ovest: limite ovest di piazzale Kennedy dal mare fino al corso Italia; via Brigate Partigiane lato ovest fino all'incrocio con via Cecchi;

Considerato che il tratto di costa di notevole pregio rientra nelle visuali panoramiche dal mare costituendo quadri panoramici di particolare bellezza;

Considerato che la Soprintendenza predetta nella relazione acclusa alla nota n. 16613 del 1° giugno 1998 evidenziava come il Corso Italia costituisca una strada di grande interesse panoramico e ambientale, determinato a monte dalla presenza di palazzate di notevole interesse tipologico e da ville con parchi e dal lato a valle da inquadrature panoramiche del mare e della costa di eccezionale pregio secondo le specifiche indicazioni dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 1 della legge n. 1497/1939 e come nel tratto della strada medesima a partire dall'incrocio con via Brigate Partigiane, in corrispondenza del complesso edilizio di piazza Rossetti, tipologicamente pregevole che delimita la palazzata verso ponente, fino all'incrocio con via Casaregis, non sussista alcuna tutela ambientale neanche attraverso le generiche indicazioni del P.T.C.P., essendo il sito classificato «tessuto urbano» senza specifica normativa;

Considerato che l'Ufficio periferico ha rilevato che nel tratto successivo da via Casaregis, fino all'incrocio con via Zara, seppure sussista un riconoscimento nel P.T.C.P. della presenza di strutture urbane qualificate, non è possibile attuare una reale tutela né delle dette strutture né dei valori panoramici della importante arteria litoranea, in mancanza di decreti di vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 chiari e completi, mentre il tratto successivo del Corso Italia è già sottoposto a vincolo con decreto ministeriale del 6 febbraio 1925 ai sensi della legge n. 778/1922;

Esaminati gli atti e verificato che la zona in questione presenta numerosi esempi di architettura pregevole perfettamente inseriti nel contesto ambientale quali piazza Rossetti e il quartiere Daneri, il Forte di San Giuliano, l'Abbazia di San Giuliano e la Villa Gaslini che determinano una forte caratterizzazione delle inquadrature panoramiche e dell'ambiente litoraneo circostante;

Considerato che l'inclusione in parte di tale area nel P.T.C.P. con la classificazione «tessuto urbano» è comunque atto di tutela diversa dall'imposizione di un vincolo *ex lege* n. 1497/1939 che subordina l'esecuzione di qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi alla procedura prevista dalla legge n. 431/1985 per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredato della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 12 aprile 1999 esprimeva parere favorevole all'apposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 del tratto di Corso Italia tra via Brigate Partigiane e via S. Giuliano, compreso palazzata a monte e zona costiera, sito nel comune di Genova «in quanto s'intende con esso tutelare il contesto ambientale di particolare pregio ed il Corso Italia qualificato a monte dalla presenza di edifici di notevole interesse tipologico e da ville con parchi e a valle da inquadrature panoramiche del mare e della costa»;

Decreta:

Il tratto di Corso Italia tra via Brigate Partigiane e via S. Giuliano, compreso palazzata a monte e zona costiera, sito nel comune di Genova, così come sopra perimetrato è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, addì 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 11

00A7189

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 aprile 2000.

Disciplina del funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 23, che prevede l'istituzione dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 88;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 22 febbraio 1996, 5 maggio 1999, e 24 maggio 1999 con i quali è stato istituito l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario e sono stati definiti i relativi compiti;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 2, comma 1, che prevede l'istituzione del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e la soppressione dell'osservatorio nazionale per la valutazione del sistema universitario, e rimette ad un decreto del Ministro la determinazione delle modalità di funzionamento dei comitato e la durata del mandato dei suoi componenti;

Sentite le competenti commisioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Decreta:

Art. 1.

Insediamento del Comitato e durata del mandato dei componenti

1. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è insediato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla data del decreto di costituzione.

2. Con il decreto di costituzione del comitato, il Ministro nomina il presidente. Nella prima riunione il comitato definisce le modalità per l'elezione del vice presidente e procede all'elezione del medesimo.

3. I componenti restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. I componenti del Comitato non possono ricoprire contemporaneamente all'espletamento del mandato le cariche di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento o di istituto, di direttore amministrativo, presidente o componente dei nuclei di valutazione presso istituzioni universitarie statali e non statali né l'incarico di presidente o componente del Consiglio universitario nazionale.

5. I componenti che cessano prima della conclusione del mandato sono sostituiti limitatamente al periodo necessario al completamento del quadriennio.

Art. 2.

Programmazione degli interventi e compiti del presidente e vice presidente

1. Con riferimento ai compiti previsti dall'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, l'attività del Comitato è definita da un programma annuale predisposto entro il 31 ottobre e approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il presidente rappresenta il Comitato e cura i rapporti con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Definisce l'ordine del giorno delle riunioni collegiali del comitato e ne dirige i lavori. Vigila sull'attuazione delle delibere collegiali ed esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del comitato.

3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso d'impedimento e assenza del medesimo, nonché svolge ogni altra funzione su delega del presidente.

4. Ciascuno dei componenti ha facoltà di:

a) proporre al presidente la convocazione del comitato medesimo, specificandone le ragioni ed indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno;

b) proporre l'effettuazione di studi e ricerche, inerenti alle attività del Comitato, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 2;

c) effettuare missioni presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica o in altra sede in relazione alla specifica attività del comitato su incarico dello stesso Comitato.

5. Il Comitato può affidare a uno o più componenti compiti di studio e l'analisi di specifici argomenti o temi, strumentali per l'attività del comitato.

Art. 3.

Adunanze

1. Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati i componenti del Comitato si riuniscono collegialmente in due tipi di adunanze:

a) per effettuare discussioni e lavori istruttori comuni al fine di preparare proposte da sottoporre al comitato; le discussioni non comportano l'adozione di deliberazioni per cui è rilevata unicamente la presenza dei partecipanti alla seduta con l'annotazione dell'ordine del giorno;

b) per effettuare discussioni e lavori comuni con contestuale adozione di deliberazioni; è redatto un sintetico verbale della seduta.

2. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

4. Le modalità di convocazione delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno delle medesime e di stesura dei verbali, di svolgimento delle votazioni, sono deliberate dal comitato con norme interne approvate con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.

5. Ai componenti del comitato è attribuito un compenso annuale ed un gettone di presenza, per ogni seduta, da determinare ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 4.

Supporto amministrativo

1. Il Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti, opera in stretto contatto con il sistema informativo e con l'ufficio statistico del Ministero e si avvale di una segreteria tecnica e amministrativa, che assicura il supporto necessario, composta da personale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, da esperti nominati ai sensi dall'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e da personale assunto, per specifici progetti, con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a quattro anni, nei limiti delle disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Comitato e per motivate esigenze derivanti dalle attività del medesimo, alle quali il Comitato non provvede direttamente o con le proprie strutture, può:

a) costituire appositi gruppi di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) affidare ad enti e società specializzate lo svolgimento di ricerche e studi ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Norme finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento il Comitato può dotarsi di norme interne approvate con la maggioranza assoluta.

2. Gli atti del Comitato adottati nell'ambito delle competenze di cui all'art. 2 della legge n. 370 del 1999, sono pubblici.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologia, foglio n. 29

00A7187

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, unità di Catania. (Decreto n. 28229).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9 comma 25, punto *b*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazioni economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

1) Fascicolo 27866/C21

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania, unità di Catania, per un massimo di 19 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 gennaio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

2) Fascicolo 27866/C21A

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell' 11 febbraio 1999, con effetto dal 28 settembre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania, unità di Catania, per un massimo di 17 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 agosto 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 gennaio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7050

DECRETO 9 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, unità di Reggio Calabria; Iritecna S.p.a. (ex Nuova Mecfond), unità di Napoli; Iritecna S.p.a. (ex nuova Mecfond - già F.M.I. in liquidazione), unità di Napoli. (Decreto n. 28230).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25 punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrate alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

1) Fasc. 12006/C21A.

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med,

con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per un massimo di 87 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 aprile 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 6 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

2) Fasc. 13839/C21B.

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996, con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla Iritecna S.p.a. - ex Nuova Mecfond, con sede in Genova, unità di Napoli, per un massimo di 6 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 aprile 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 30 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

3) Fasc. 22662/C21.

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 ottobre 1996, con effetto dal 1° aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla Iritecna S.p.a. (ex Nuova Mecfond - già F.M.I. in liquidazione), con sede in Genova, unità di Napoli per un massimo di 8 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 aprile 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 30 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7034

DECRETO 9 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, unità di Torre Annunziata; S.p.a. So.Fi.Pa, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 28231).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

1) Fasc. 20885/C21.

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 6 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 aprile 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 1° marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

2) Fasc. 23873/C21B.

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 febbraio 1999, con effetto dal 5 aprile 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa, con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 42 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 aprile 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 16 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7033

DECRETO 9 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siam, unità di Gricignano d'Aversa. (Decreto n. 28232).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Sp.a. Siam, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siam, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta), unità di Grigignano d'Aversa (Caserta) (NID 9915CE0017), per un massimo di 12 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2000 con decorrenza 1° gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7032

DECRETO 9 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Pignone, unità di Vibo Valentia. (Decreto n. 28233).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuovo Pignone, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 19 gennaio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 20 aprile 1998, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 8 ottobre 1998;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze, unità di Vibo Valentia, (NID 9918VB0001), per un massimo di 38 unità lavorative per il periodo dal 20 ottobre 1999 al 19 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1999 con decorrenza 20 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7031

DECRETO 9 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M. Intermetro, unità di Roma. (Decreto n. 28234).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. I.M. Intermetro, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 4 novembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M. Intermetro, con sede in Roma, unità di Roma (NID 9912RM0097), per un massimo di 57 unità lavorative per il periodo dal 1° settembre 1999 al 29 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1999 con decorrenza 1° settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate del presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7049

DECRETO 9 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.EL.CA., unità di Castello di Cisterna. (Decreto n. 28235).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. S.El.Ca., per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 novembre 1998;

Visto il decreto ministeriale datato 22 gennaio 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 novembre 1997, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale n. 25867 del 4 marzo 1999 che ha prorogato la corresponsione del suddetto trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 3 maggio 1998;

Considerato che nel succitato provvedimento è stata indicata, quale scadenza del periodo semestrale, quella del 31 ottobre 1998, così come erroneamente richiesto dall'azienda, anziché quella del 2 novembre 1998, naturale scadenza semestrale;

Considerato che è pervenuta da parte dell'azienda specifica rettifica al riguardo;

Ritenuto di annullare e sostituire il citato decreto ministeriale del 4 marzo 1999 e di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.EL.CA. con sede in Caserta, unità di Castello di Cisterna (Napoli) (NID 9815NA0064), per un massimo di 150 unità lavorative per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1998 con decorrenza 3 maggio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 marzo 1999, n. 25867.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7048

DECRETO 9 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gec Alsthom CGS S.p.a ora Alsthom CGS, unità di Monza. (Decreto n. 28236).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 ed in particolare l'art. 1, comma 10;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Gec Alsthom CGS S.p.a. ora Alsthom CGS, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 maggio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gec Alsthom CGS S.p.a. ora Alsthom CGS, con sede in Monza (Milano), unità di Monza (NID 9903MI0085), per un massimo di novantacinque unità lavorative per il periodo dal 4 maggio 1999 al 3 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999 con decorrenza 4 maggio 1999, art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 4 novembre 1999 al 3 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999 con decorrenza 4 novembre 1999, art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7047

DECRETO 9 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bicc Cavi Sud dal 15 gennaio 1999 Ceat Bolton Cavi, unità di Frosinone. (Decreto n. 28237).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998, n. 24812 con il quale è stato approvato all'art. 1 il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Bicc Cavi Sud;

Visto il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998, n. 24812 con il quale è stato concesso, all'art. 2, il sottocitato trattamento a decorrere dal 15 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, n. 27828 che ha annullato e sostituito l'art. 1 del citato provvedimento di approvazione del 16 luglio 1998 in quanto, a far data dal 15 gennaio 1999, la Ceat Bolton Cavi S.p.a. è subentrata, come previsto dall'accordo sindacale del 16 giugno 1999, nella prosecuzione del piano di riorganizzazione aziendale della predetta Bicc Cavi Sud per lo stabilimento di Frosinone;

Viste le istanze delle S.p.a. Bicc Cavi Sud S.p.a. e della Ceat Bolton Cavi S.p.a. tendenti ad ottenere la proroga della corresponsione del suddetto trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Ritenuto di annullare e sostituire il citato decreto ministeriale del 17 febbraio 1999, n. 25763;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito della approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, n. 27828, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bicc Cavi Sud dal 15 gennaio 1999 Ceat Bolton Cavi, con sede in Frosinone, unità di Frosinone (NID 9812FR0027), per un massimo di trentacinque unità lavorative per il periodo dal 15 settembre 1998 al 14 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1998 con decorrenza 15 settembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 25763.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di cui all'art. 1 è prorogato dal 15 marzo 1999 all'11 settembre 1999, unità di Frosinone (NID 9912FR0007) per un massimo di trentacinque dipendenti.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1999 con decorrenza 15 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7046

DECRETO 9 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.I.O., Industria lavorazioni ittiche ed olearie, unità di Latina. (Decreto n. 28238).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto legislativo 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 46 del 9 marzo 2000 pronunciata dal tribunale di Latina, che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. I.L.I.O. - Industria lavorazioni ittiche ed olearie;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 9 marzo 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.I.O. - Industria lavorazioni ittiche ed olearie sede in Latina, unità di Latina (NID 0012LT0006), per un massimo di settantadue unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo 2000 all'8 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 *bis* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7045

DECRETO 9 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino Pietro Agostinelli, unità di Roma. (Decreto n. 28239).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 1162 del 15 novembre 1999 emesso dal tribunale di Roma con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Molino Pietro Agostinelli;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 marzo 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino Pietro Agostinelli, con sede in Roma, unità di Roma (NID 0012RM0016), per un massimo di ventotto unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 2000 al 14 settembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 15 settembre 2000 al 14 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8 comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7044

DECRETO 9 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Acentro ceramica, unità di Cagliari e Carbonia. (Decreto n. 28240).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4 relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Acentro ceramica inoltrata presso il competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 16 dicembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 17 giugno 1998;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 25 novembre 1999 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 1° dicembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria laterizi e manufatti applicato a 25,62 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentacinque unità, di cui una part-time da 22 ore e 30 minuti settimanali, a 20 ore settimanali, su un organico complessivo di trentacinque unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1°ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acentro ceramica, con sede in Cagliari, unità di Cagliari e Carbonia (Cagliari) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima

dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 25,62 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentacinque unità, di cui una part-time da 22 ore e 30 minuti settimanali a 20 ore settimanali, su un organico complessivo di trentacinque unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acentro ceramica a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7043

DECRETO 9 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ceramica Vietri-Mare dei F.lli Solimene, unità di Vietri sul Mare. (Decreto n. 28241).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società «S.n.c. Ceramica Vietri-Mare dei F.lli Solimene», inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione., come da protocollo dello stesso, in data 11 gennaio 2000, relativa al periodo dall'11 maggio 1999 al 10 maggio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 11 marzo 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 11 maggio 1998 e 18 ottobre 1999, stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dall'11 maggio 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentanove ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore ceramica ed abrasivi applicato, a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, su un organico complessivo di trentuno unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dall'11 maggio 1999 al 10 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.n.c. Ceramica Vietri-Mare dei F.lli Solimene», con sede in Vietri sul Mare (Salerno), unità di Vietri sul Mare (Salerno), (NID 9915000007), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentanove ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, su un organico complessivo di trentuno unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.n.c. Ceramica Vietri-Mare dei F.lli Solimene» a corrispondere il

particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, fogli n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7042

DECRETO 9 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fortuna industrie, unità di S. Elia Fiumerapido. (Decreto n. 28242).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Fortuna industrie, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 13 ottobre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazione sindacale dei lavoratori in data 16 luglio 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 19 luglio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria impilamento cuscinetti a sfera applicato - a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità su un organico complessivo di venticinque unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 19 luglio 1999 al 18 luglio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fortuna industrie, con sede in Cassino (Frosinone), unità di S. Elia Fiumerapido (Frosinone) (NID 9912FR0022), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di venticinque unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fortuna industrie, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7041

DECRETO 9 maggio 2000.

Revoca del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla AIAS - Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, unità di Melfi. (Decreto n. 28243).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernenti misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed, in particolare, i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale datato 27 marzo 1997, n. 22518, con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863/1984 e dell'art. 5 della legge n. 236/1993 per il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «AIAS - Associazione italiana per l'assistenza agli spastici», con sede in Melfi (Potenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che ha stabilito, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentasei ore settimanali a ventitre ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 101 unità, su un organico complessivo di 199 unità;

Vista la denuncia inoltrata da alcune lavoratrici ex dipendenti nei confronti del presidente della ditta per irregolarità del contratto di solidarietà;

Visti gli accertamenti effettuati dai servizi ispettivi del lavoro e dell'INPS, che hanno confermato la presenza di irregolarità sull'attuazione del contratto in esame (effettuazione di lavoro straordinario, assunzioni a tempo determinato di personale con la stessa qualifica di quello interessato dal contratto);

Considerata l'esigenza di revocare il provvedimento adottato in favore della ditta di cui trattasi;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocato il decreto ministeriale 27 marzo 1997, n. 22518, con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla: AIAS - Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, con sede in Melfi - Potenza - unità di: Melfi - Potenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale, entro rispettivamente centoventi o sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7040

DECRETO 9 maggio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DE SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577, del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

Visto il parere del 16 marzo 2000 espresso dalla commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127, del 17 febbraio 1971, protocollo n. 1815 del 27 aprile 2000;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta:

Lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa agricola «Tre Stelle a r.l.», con sede nel comune di Ascoli Satriano, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Pelosi in data 12 marzo 1982, rep. n. 270, tribunale di Foggia, registro società n. 5601, posizione B.U.S.C. n. 2646/190282;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.C.E.Fil a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 11 febbraio 1979, rep. n. 125561, tribunale di Foggia, registro società n. 4224, posizione B.U.S.C. n. 2046/166747.

Foggia, 9 maggio 2000

p. *Il direttore:* CAFAGNA

00A7060

DECRETO 9 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «La Montegallese» a r.l., in Montegallo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 dicembre 1999, eseguita nei confronti della società cooperativa «La Montegallese» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile ed accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, trasmesso con nota n. 1807 del 27 aprile 2000;

Decreta:

La società cooperativa agricola «La Montegallese» a r.l., con sede in Montegallo, costituita per rogito notaio Flaiani Dante in data 4 maggio 1984, repertorio 9233/6435, registro società n. 4620 del tribunale di Ascoli Piceno, B.U.S.C. n. 1010/206225, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Copia del presente provvedimento è inviata: al legale rappresentante della società cooperativa, al tribunale di Ascoli Piceno, all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno, al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Ascoli Piceno, 9 maggio 2000

Il direttore: RICCI

00A7072

DECRETO 16 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Linea Congress a r.l.», in Cagliari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1991 n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto indicate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 22 febbraio 2000;

Vista la seconda quindicina di pagamento, datata febbraio 1998, attestante il pagamento del contributo biennio 1995/1996 e vista la quietanza di pagamento datata 25 ottobre 1999, attestante il pagamento del contributo biennio 1997/1998.

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa:

società cooperativa «Linea Congress a r.l.», con sede in Cagliari, costituita in data 13 luglio 1992 con atto a rogito notaio Maurizio Anni, rep. 50271, iscritta nel registro delle società al n. 24633 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3986.

Cagliari, 16 maggio 2000

Il dirigente: CHERCHI

00A7179

DECRETO 17 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Point Break» a r.l., in Tortona.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, in data 16 marzo 2000;

Decreta:

La cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400 art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Point Break» a r.l., con sede in Tortona, costituita per rogito notaio dott. Sergio Finesso in data 9 ottobre 1993, rep. n. 37789, registro società n. 14907, tribunale di Alessandria - B.U.S.C. n. 1517/264660.

Alessandria, 17 maggio 2000

Il direttore reggente: SANLORENZO

00A7073

DECRETO 17 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Grappolo» a responsabilità limitata, in Terracina.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Il Grappolo» a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio Giuseppe Mazzarella in data 20 giugno 1992, rep. n. 799.788, registro società n. 19004, B.U.S.C. n. 3109/259896, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Latina, 17 maggio 2000

Il direttore: D'INCERTOPADRE

00A7061

DECRETO 22 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «C.L.M. Cooperativa lavoratori metalmeccanici», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 3 febbraio 2000 dall'ispettore Stranieri Diana;

Preso atto della nota n. 1825 del 27 aprile 2000, del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione, divisione prima, sezione quinta, segr. comm.ne cent.le cooperative di Roma, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «C.L.M. Cooperativa lavoratori metalmeccanici», con sede in Vibo Valentia, via S. Anna, 18, fraz. Bivona, costituita per rogito del notaio Enrico Siracusano in Vibo Valentia rep. n. 967

in data 10 luglio 1996, posizione B.U.S.C. n. 3181, registro delle società n. 25625/96 del 1° agosto 1996 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 22 maggio 2000

Il direttore: TRAPUZZANO

00A7059

DECRETO 22 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Agroturistica arenese», in Arena.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 26 gennaio 2000 dall'ispettore Stranieri Diana;

Preso atto della nota n. 1825 del 27 aprile 2000, del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione, divisione prima, sezione quinta, segr. comm.ne cent.le cooperative di Roma, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agroturistica arenese», con sede in Arena (Vibo Valentia), corso Vittorio Emanuele, 71, costituita per rogito del notaio Sapienza Comerci in Vibo Valentia rep. n. 24709 in data 22 maggio 1995, posizione B.U.S.C. n. 3142/273369, registro delle società n. 2803/96 del 20 giugno 1995 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 22 maggio 2000

Il direttore: TRAPUZZANO

00A7058

DECRETO 2 giugno 2000.

Approvazione della graduatoria e finanziamento dei progetti presentati ai sensi della circolare n. 65/99 per l'annualità 2000.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge n. 236/1993, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Vista la circolare ministeriale n. 65 del 5 agosto1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999, recante sperimentazione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 236/1993;

Visti gli atti del comitato di valutazione istituito con decreto direttoriale n. 541/V/1999 del 23 dicembre 1999 e successive modificazioni, relativi alla predisposizione della graduatoria dei progetti presentati ai sensi della circolare n. 65/99 sopra richiamata;

Considerato che in tale graduatoria numerosi progetti hanno riportato un punteggio superiore alla soglia minima di finanziabilità prestabilita dal Comitato stesso;

Considerato che, a valere sul capitolo 7031 del bilancio di previsione per l'esercizio 2000 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 come modificato dall'art. 9 della legge n. 236/1993, sussistono disponibilità ammontanti a L. 50.000.000.000 oltre alle somme già impegnate;

Valutata l'opportunità di utilizzare le disponibilità sopra individuate per aumentare lo stanziamento previsto nella circolare ministeriale n. 65 del 5 agosto 1999, in considerazione delle indicazioni fornite in tal senso dal comitato di indirizzo, legge n. 236/1993, nella riunione del 16 maggio 2000;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria per un totale di 70 progetti, presentati ai sensi della circolare n. 65/99 e per un importo complessivo di L. 99.755.022.319.

N. Prog	Prot.	Fasc.	Titolo del progetto	Soggetto presentatore	Punteggio	Contributo pubblico
1	81677	201	Progetto Azienda 2000	IAL- Calabria Istituto per la formazione professionale	**872**	L. 1.600.000.000
2	82860	410	"PEPLO progetto formativo sperimentale di rafforzamento delle competenze tecnico gestionali, rivolto ai quadri delle PMI industriali ed artigianali del sistema locale di produzione di capi di abbigliamento esterno a vocazione terzista, localizzato ..	Ecipa Lazio	**844**	L. 2.104.320.000
3	81533	148	"SIFE- Un sistema integrato per la formazione dell'Editoria Italiana"	Associazione IDEA	**828**	L. 1.360.000.000
4	81274	130	Realizzazione di un "modello" di piano formativo aziendale sulla gestione delle procedure di qualità	BIC Calabria S.C.p.A	**820**	L. 1.046.724.000
5	81537	128	Bionet	E.B.N/ ISAP	**812**	L. 3.200.000.000
6	83753	566	"PFFM Percorsi Formativi Flessibili per il Miglioramento delle competenze imprenditoriali, manageriali e gestionali nell'impresa cooperativa"	Coop-Form Ente bilaterale Nazionale Formazione e Ambiente	**778**	L. 3.197.583.000
7	83378	497	"Sinergon- sinergie per promuovere l'innovazione lo sviluppo la diversificazione e la qualificazione del sistema delle imprese sociali"	Impresa a rete cooperativa sociale a r.l. onlus	**746**	L. 1.036.702.000
8	81877	294	WEB CITY 2000	FO.R.UM Scrl	**744**	L. 2.459.000.000
9	83701	516	"PROFIS."Programma di Formazione Integrativa per le Imprese Salernitane"	Sichelgaita S.p.A.	**742**	L. 2.104.646.000
10	81744	234	"Logistica Integrata"	Scuola Nazionale Trasporti	**738**	L. 1.975.200.000
11	81854	280	"SI Forma (Sistema Formazione orientamento e Misure di Aggiornamento della provincia di Lecce)"	Cisi Puglia Spa	**724**	L. 2.061.100.560
12	82676	333	MA.G.I.C	Associazione GISFORM ONLUS	**724**	L. 283.920.000
13	83287	467	"La comunità verticale del tessile abbigliamento delle aziende artigiane e piccole imprese"	Fondazione CUOA, centro universitario di formazione aziendale	**718**	L. 1.768.848.000
14	83743	555	"Progetto Logistca 2000 - Bergamo: distretto italiano della logistica"	Bergamo Formazione	**718**	L. 2.572.050.000
15	80419	73	"Europlan Veneto"	SIAV s.c.a.r.l	**712**	L. 3.200.000.000
16	83737	549	"Commercio elettronico - settore ceramico"	IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali	**704**	L. 3.008.640.000
17	81809	263	Sperimentazione di percorsi individuali di formazione assistita per i lavoratori del settore turistico alberghiero	CESCOT NAZIONALE	**702**	L. 2.519.040.000

18	83738	550	Eutropia	IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali	**690**	L. 3.200.000.000
19	81845	276	"Azioni integrate per lo sviluppo della Formazione Continua nelle PMI umbre del settore"	Ente Scuola per le industrie edilizie...	**676**	L. 1.371.030.400
20	81690	206	Reti territoriali di formazione continua	Consorzio Provinciale Formazione Ferrara - CPF	**670**	L. 1.708.608.000
21	83278	461	"Cooperare con i Balcani"	Ente Scuola Edile per l'Industria Edilizia ed affini	**664**	L. 1.175.300.000
22	83755	568	"Attuazione di una rete di formazione continua per lo sviluppo delle competenze nei servizi per l'agricoltura"	INIPA	**654**	L. 810.910.000
23	81816	265	Rete territoriale di servizi integrati per lo sviluppo d'impresa	Centro Regionale Servizi PMI spa	**652**	L. 923.000.000
24	83756	562	"Progetto sperimentale di formazione continua per il settore chimico farmaceutico"	O.B.N.F. Organismo bilaterale Nazionale per la Formazione	**652**	L. 2.455.516.800
25	83276	460	"Innovazione del polo grafico e cartotecnico di Arzano"	SEDA Spa	**638**	L. 800.000.000
26	83712	527	"Taste net"	Scuola Nazionale dell'Alimentazione	**630**	L. 2.956.800.000
27	82661	327	Un progetto di sviluppo delle competenze per le aziende fornitrici	Consorzio Consaf	**626**	L. 797.892.800
28	81721	223	Europlan Genova-La formazione per le aziende del 2000	SOGEA s.c.pa	**616**	L. 1.467.600.000
29	83348	487	"Sperimentazione di percorsi di riqualificazione nell'ambito dei servizi alla persona domiciliari e tutelari attraverso la validazione dei crediti formativi"	INFORCOOP s.c.r.l.	**606**	L. 498.570.000
30	83314	473	"Genesi-multimedia"	FORMARE srl	**602**	L. 872.900.000
31	81851	279	"AZIMUT "Azione Integata Multisettoriale per il Territorio trapanese""""	R.O.I srl	**596**	L. 2.532.700.000
32	81849	278	"Natura e cultura Vallo di Diano"	ATI per il progetto "Natura e cultura Vallo di Diano"	**594**	L. 1.650.000.000
33	83345	485	"Concertare e sperimentare: progetti formativi eccellenti per le aziende cooperative"	CE.SVI.P. Centro Sviluppo PMI s.c.a.r.l.	**592**	L. 1.117.064.000
34	82665	328	"Dalla valutazione delle competenze alla formazione personalizzata: un percorso per la crescita professionale della forza vendita delle Concessionarie"	COFORMA	**584**	L. 632.104.000
35	82766	365	Servire Qualità	CEP Consorzio Europeo per la Formazione	**584**	L. 445.320.000
36	82830	394	Sistema di valutazione, formazione e monitoraggio delle competenze professionali nell'ambito dei sistemi avanzati di utilizzo della" firma digitale"	INFOCAMERE scpa	**582**	L. 193.600.000
37	82700	342	"PROSPERIA"	Braian Project srl	**578**	L. 377.700.000

38	81663	193	"Una corsa nella qualità"	SCAM srl	**576**	L. 2.026.000.000
39	83394	502	"IMPRESA 2000: Le risorse umane per il nuovo millennio"	CISI ABRUZZO S.p.A., Assoindustria Servizi S.r.l., Asso. ser.	**576**	L. 1.440.000.000
40	82667	329	"Percorsi formativi e di consulenza per lavoratori dipendendenti delle imprese del patto territoriale della Locride e alle altre imprese dello stesso contesto"	Locride Sviluppo S.p.A	**572**	L. 720.000.000
41	83267	455	"Training task"	BIC Toscana SCpA	**572**	L. 1.224.000.000
42	82791	374	Corso di aggiornamento sugli aspetti attinenti l'applicazione delle norme UNI EN ISO 150 9002 - UNI EN ISO 150 14001	Roseti del Mediterraneo Soc. Coop. A r.l.	**564**	L. 38.438.400
43	82798	377	"Evoluzionesystem - Sviluppo delle competenze nell'area tecnologica e manageriale per la creazione della rete del settore calzaturiero"	Confindustria Toscana Servizi scrl	**542**	L. 3.168.000.000
44	81733	229	Riconversione e riqualificazione professionale addetti settore tessile	IAL Formazione Piemonte	**532**	L. 176.000.000
45	82818	387	Poliedra Lifelong Learning	Consorzio Poliedra	**530**	L. 740.080.000
46	81753	236	BACCHUS- Rete di imprese per lo sviluppo del consumo del vino sul mercato italiano	Centro ITARD	**528**	L. 2.805.600.000
47	82669	330	Fortex	Consorzio Novara Europa Formazione	**526**	L. 2.039.982.122
48	81697	209	QC. Sviluppo e valorizzazione delle competenze professionali dei lavoratori per diffondere e gestire le procedure di qualità nelle PMI e nella cooperazione del Piemonte	IAL Formazione Piemonte	**524**	L. 739.200.000
48	82657	326	"FormImpresa - Il laboratorio di Management a servizio delle PMI calabresi	Innovareggio - Consorzio per l'Innovazione e lo Sviluppo Locale S.c.r.l	**524**	L. 314.750.000
50	83705	520	"F.I.A.B.A. - Formazione continua per la gestione Innovativa dell Aziende Biologiche Associate"	Mater Soc. Cons. a r.l.	**520**	L. 1.440.000.000
51	82738	356	"Mediaterm- Mediazione Formativa Settore Turismo Termale"	ENFAP VENETO	**518**	L. 211.680.000
52	83339	483	"La formazione aziendale per lo sviluppo delle competenze di successo del personale del gruppo UNIPOL"	INFORCOOP s.c.r.l.	**514**	L. 527.055.500
53	83703	518	Internet marketing e commercio elettronico	Consorzio Asmepi	**514**	L. 2.475.900.000
54	82721	349	Corso di aggiornamento per tutor dei processi formativi	Associazione Società & Sviluppo	**510**	L. 65.600.000
55	83386	499	"TESEO II"	Ente BilateraleNazionale per il Terziario	**510**	L. 1,175.250.000

56	82729	353	Piani formativi per strutture di assistenza agli anziani	Tecnos srl	**508**	L. 2.929.198.459
57	83726	540	Euro Innova Impresa	SE.R.I. s.r.l.	**508**	L. 395.680.000
58	81683	203	Qualità, ecogestione, sicurezza: strategie per introdurre in azienda un sistema integrato di gestione secondo le norme ISO 9000 e ISO14000 e i D.LGS. 626/94 e 155/97	Penta. Ingegneria Sistemi Tecnologie-Studio Ass.	**506**	L. 624.740.000
59	83315	474	"Introduzione al sistema qualità aziendale"	Vobis Microcomputer SpA	**506**	L. 193.644.000
60	83374	495	"A.F.I:- Azioni formative Integrate per il Management delle aziende materane"	Pragma Consul s.r.l.	**506**	L. 1.111.320.000
61	81531	129	RUBIK: Modello di formazione flessibile per le PMI	Centro Servizi P.M.I Soc. Cons. r.l.	**504**	L. 3.200.000.000
62	82343	314	"Progetto Cigno: piano per lo sviluppo integrato della rete e della qualità dei servizi"	ISCOM FORMAZIONE CESENA s.c.r.l	**504**	L. 656.200.000
63	82346	315	"Formazione per lo sviluppo integrato della rete e delle procedure del sistema qualità dei gruppi Cambielli spa"	ISCOM FORMAZIONE CESENA s.c.r.l.	**504**	L. 860.300.000
64	83327	479	"Forminpresa 2000"	Ente Bilaterale Lavoro e Ambiente-EBL.A	**504**	L. 960.000.000
65	83351	488	"La sicurezza a la Qualità degli impianti elettrici: aggiornare e riqualificare le competenze professionali degli addetti delle imprese artigiane e delle PI dell'installazione di impianti elettrici, in risposta all'evoluzione del mercato ...	ECIPA	**504**	L. 532.220.000
66	81312	133	Formazione e teleformazione nelle scuole dell'infanzia : sviluppo di una rete per il miglioramento della qualità per gli operatori, al servizio dell'utenza	Federazione provinciale scuole materne	**502**	L. 1.270.446.278
67	81252	154	"Sviluppo delle competenze per la gestione locale della formazione flessibile e a distanza nelle cooperative di consumatori della coop e creazione di una rete di servizio informativa"	A.N.C.C. assoc. Naz. Coop. Di Consumatori	**502**	L. 851.288.000
68	83307	470	""FOR.TUR." , Garantire l'occupabilità attraverso l'accesso alle competenze"	Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo	**502**	L. 1.593.600.000
69	83310	471	"Team-on Tecniche e apprendimento per il management-organizzazione e networking"	Performa S.c.a.r.l.	**502**	L. 1.446.900.000
70	81707	213	Marmo Artistico in Versilia	IAL TOSCANA	**500**	L. 317.560.000

Art. 2.

Per l'attuazione dei progetti di cui all'art. 1, è disposto un finanziamento complessivo di L. 99.755.022.319 sul capitolo 7031 del bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale per l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, come modificato dall'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, in quanto a L. 50.000.000.000 a valere sull'annualità 1999 e in quanto a L. 49.755.022.319 a valere sull'annualità 2000.

Art. 3.

I progetti di cui all'art. 1, saranno oggetto di appositi atti di concessione da stipulare con i soggetti interessati.

Art. 4.

L'erogazione del finanziamento in favore dei singoli progetti avverrà mediante le anticipazioni ed i saldi previsti dalla normativa vigente in materia di fondo di rotazione e sarà effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, U.C.O.F.P.L., verificata la sussistenza dei previsti requisiti.

Roma, 2 giugno 2000

Il dirigente generale: VITTORE

00A7178

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 19 maggio 2000.

Consorzio acquedottistico del Govossai, richiesta di deroga per la realizzazione dell'intervento denominato: «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra e' Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone. Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì. Ordinanze commissariali n. 111/98, 139/99 e 164 del 6 ottobre 1999». (Ordinanza n. 197).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 1999, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 30 giugno 2000;

Atteso che il consorzio del Govossai, con propria nota n. 617 del 2 maggio 2000, ha comunicato che:

il progetto di cui trattasi, riguarda l'approvvigionamento idrico della Baronia, era stato redatto con previsione di reperimento delle risorse necessarie, attraverso due distinte fonti: una proveniente dalle sorgenti di Su Gologone e l'altra da una serie di pozzi trivellati nel sub-alveo del Cedrino;

i risultati delle trivellazioni, a causa delle caratteristiche geomorfologiche del terreno non hanno dato gli esiti sperati, in quanto i quantitativi risultati emungibili non sono corrispondenti alle esigenze e pertanto, il consorzio ha ritenuto necessario individuare una serie di interventi di miglioramento e completamento del costruendo acquedotto;

in considerazione dell'urgenza di completare l'opera, il Consorzio nel segnalare che l'espletamento di una nuova gara d'appalto per i lavori divenuti necessari comporterebbe un ampliamento dei tempi di ultimazione dell'opera, ha chiesto di ottenere, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996, l'autorizzazione alla redazione di apposita perizia suppletiva e di variante, in deroga alla sottoelencata norma:

legge n. 109/1994 e successive modificazioni - art. 25, per la parte che prevede l'importo in aumento delle varianti non possa superare il 5% dell'importo originario del contratto;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta sopra indicata;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per la conta-bilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Ordina
con effetto immediato:

Il Consorzio acquedottistico del Govossai, per l'attuazione dell'intervento denominato:

«Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra e' Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone. Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì. Ordinanze commissariali n. 111/98, 139/99 e n. 164 del 6 ottobre 1999», è autorizzato a procedere, in deroga all'art. 25, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, così come indicato in premessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 19 maggio 2000

Il sub-commissario governativo: DURANTI

00A7190

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 15 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Vista la proposta del consiglio della seconda facoltà di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative), ora facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative, del 7 luglio 1998, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico nei seguenti termini:

posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di nove unità;

posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia di otto unità;

posti dei ricercatori universitari di quindici unità;

Visto il parere favorevole del senato accademico del 1° ottobre 1998;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative del 25 novembre 1999, esplicativa della richiesta formulata nella sopracitata adunanza del 7 luglio 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 febbraio 2000, con la quale è stato approvato l'ampliamento dell'organico nei seguenti termini:

posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di quattro unità;

posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia di quattro unità;

posti dei ricercatori universitari di cinque unità;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella *B*, di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, vengono apportate le seguenti modifiche agli organici dei posti dei professori universitari di ruolo di prima fascia, dei professori universitari di ruolo di seconda fascia e di ricercatore universitario della facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative:

l'organico dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia viene aumentato di quattro unità e diventa: «Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative, quindici»;

l'organico dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia viene aumentato di quattro unità e diventa: «Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative, sedici»;

l'organico dei posti di ricercatore universitario viene aumentato di cinque unità e diventa: «Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative, trenta».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 maggio 2000

Il rettore: ZANINELLI

00A7067

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 9 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e modificato con decreto rettorale n. 2568 del 29 ottobre 1998;

Vista la delibera del senato accademico in composizione allargata dell'8 febbraio 2000 che, su parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 3 marzo 2000, ha approvato alcune modifiche dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari;

Vista la nota rettorale n. 2283 del 23 marzo 2000 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il prescritto controllo di legittimità e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche dello statuto di Ateneo:

Vista la nota ministeriale n. 668 del 18 aprile 2000, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, esercitato il succitato controllo di legittimità e di merito, comunica che in relazione al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 12, 66, 70 e 82 dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari sono modificati così come indicato nel prospetto sottoriportato:

«Art. 12.

Rettore

Vecchio testo:

4. Le elezioni del rettore sono indette dal decano dei professori di ruolo di prima fascia, almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato.

Nuovo testo:

4. Le elezioni del rettore sono indette dal decano dei professori di ruolo di prima fascia, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 66.

Designazioni elettive

Vecchio testo:

3. La votazione è valida se vi abbia preso parte più della metà degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche, per le quali sono fissate norme apposite nel regolamento generale di Ateneo.

4. In caso di non validità delle votazioni per l'elezione di rappresentanti nei diversi organi le votazioni sono ripetute; se le rappresentanze non elette costituiscono complessivamente meno di un terzo dei componenti dell'organo, si procede alla ripetizione delle elezioni una sola volta.

Nuovo testo:

3. La votazione è valida se vi abbia preso parte più di un terzo degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche. In caso di non validità delle votazioni per l'elezione dei rappresentanti nei diversi organi, le votazioni sono ripetute entro sessanta giorni. La seconda votazione è valida indipendentemente dal numero degli aventi diritto che hanno esercitato il diritto di voto.

Art. 70.

Durata in carica dei rappresentanti negli organi collegiali

Vecchio testo:

1. I rappresentanti dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo, eletti come membri degli organi centrali e periferici durano in carica tre anni accademici.

2. I rappresentanti degli studenti eletti negli organi centrali e periferici durano in carica due anni, a decorrere dall'entrata in carica.

Nuovo testo:

1. I rappresentanti dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico amministrativo e degli studenti, eletti come membri degli organi centrali e periferici, durano in carica tre anni accademici.

2. Cassato.

Art. 82.

Scadenze temporali delle cariche elettive

Vecchio testo:

1. Per consentire una successione ordinata delle varie fasi di attuazione del presente statuto valgono le norme di seguito specificate.

2. In deroga al comma 2/*b* dell'art. 60 (Regolamento generale di Ateneo) il rettore, sentito il senato accademico stabilisce, con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, le modalità per l'elezione delle rappresentanze nel senato accademico, ivi compresi i rappresentanti di cui all'art. 13, comma 5, e nel consiglio di amministrazione. Nei successivi trenta giorni il rettore indice le relative elezioni che dovranno tenersi entro i successivi trenta giorni.

3. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, eletti in conformità a quanto previsto nel comma precedente, rimangono in carica fino al 31 ottobre del 1998. Per la rappresentanza degli studenti valgono le norme dell'art. 70, comma 2.

4. L'incarico di direttore amministrativo già attribuito al momento dell'entrata in vigore del presente statuto ha termine nella stessa data indicata al precedente comma 3 e può essere rinnovato.

5. Il rettore, i presidi di facoltà e i presidenti o direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio in carica all'entrata in vigore del presente statuto terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla legge in vigore al momento della loro elezione. I mandati successivi hanno la durata prevista dallo statuto.

6. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente statuto il rettore emana con proprio decreto, a seguito di delibera del senato accademico, un regolamento per lo svolgimento delle prime elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nei consigli di facoltà e nei consigli delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, secondo quanto previsto nel presente statuto.

7. I mandati elettivi in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, non sono computati ai fini della rieleggibilità.

Nuovo testo:

1. I mandati elettivi in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto (8 gennaio 1996) e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, non sono computati ai fini della rieleggibilità.

2. La scadenza del mandato dei rappresentanti degli studenti in carica nei vari organi collegiali al momento dell'entrata in vigore della presente norma è prorogata di un anno».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 9 maggio 2000

Il rettore: MISTRETTA

00A7103

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 15 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 29 ottobre 1999;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, protocollo 2402 del 31 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 424, relativo al corso di diploma universitario in operatore dei beni culturali, all'elenco delle discipline vengono aggiunte le seguenti:

1) L25B Istituzioni di storia dell'arte al primo anno nell'area 3 «Storia dell'arte»;

2) M01X Storia economica e sociale del Medioevo nell'area 5 «Storia politica e delle istituzioni» degli indirizzi archivistico, documentalisti e storico artistico;

3) M12B Paleografia latina e L04X Aerotopografia archeologica nell'area 2 «Arti applicate» al secondo anno dell'indirizzo storico-artistico;

nonché le seguenti aree:

1) area 9 «Linguistica» nell'indirizzo documentaristi terzo anno:

L09A linguistica informatica;

L09A linguistica computazionale;

L09A linguistica generale;

2) area 5 «Letteratura» nell'indirizzo Informatico secondo anno:

L12A letteratura italiana;

L12E letteratura italiana del rinascimento;

L12B letteratura italiana moderna e contemporanea;

3) area 9 «Telematica» nell'indirizzo informatico terzo anno:

K05B editoria multimediale;

K05A informatica grafica;

K05A metodi e tecniche di produzione grafica;

K05A progettazione e produzione multimediale;

K03X telematica.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 15 maggio 2000

Il rettore: COSSU

00A7068

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato d'Italia di prima categoria in Locarno (Svizzera) e dell'Agenzia consolare d'Italia di prima categoria in Lucerna (Svizzera), a decorrere dal 31 ottobre 2000.

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 ottobre 2000 vengono soppressi i seguenti uffici della rete consolare di prima categoria:

vice consolato d'Italia in Locarno (Svizzera);

agenzia consolare d'Italia in Lucerna (Svizzera).

Art. 2.

Il presente decreto, che verrà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2000

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro,*
del bilancio e della programmazione economica
SOLARI

00A7192

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 giugno 2000

Dollaro USA	0,9490
Yen giapponese	101,42
Dracma greca	336,65
Corona danese	7,4645
Corona svedese	8,3515
Sterlina	0,63100
Corona norvegese	8,3245
Corona ceca	36,048
Lira cipriota	0,57481
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,54
Zloty polacco	4,2010
Tallero sloveno	206,6757
Franco svizzero	1,5661
Dollaro canadese	1,3982
Dollaro australiano	1,6196
Dollaro neozelandese	2,0271
Rand sudafricano	6,6881

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A7555

Assoggettamento della Co.Fi.Mo. SIM S.p.a. in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria

Con decreto ministeriale n. 302880 del 24 maggio 2000 la Co.Fi.Mo. SIM S.p.a., con sede in Milano, è assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dall'art. 56, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

00A7163

MINISTERO DELLA SANITÀ

Approvazione delle modifiche statutarie dell'associazione «Società italiana di urologia - S.I.U.», in Roma

Con decreto ministeriale 29 maggio 2000 sono state approvate le modificazioni dello statuto sociale dell'associazione «Società italiana di urologia - S.I.U.» con sede in Roma, con eccezione dell'art. 19 dello statuto medesimo, composto di 20 articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 22 giugno 1999, repertorio n. 72.331, a rogito della dott.ssa Francesca Bissatini, notaio in Roma.

00A7161

BANCA D'ITALIA

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo di Cosenza - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Cosenza.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 18 maggio 2000, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di credito cooperativo di Cosenza - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, già in amministrazione straordinaria, e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

00A7164

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo della Valle del Melandro - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Satriano di Lucania.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 18 maggio 2000, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo della Valle del Melandro - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Satriano di Lucania (Potenza), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

00A7167

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Cosenza - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Cosenza.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 19 maggio 2000, ha nominato il prof. avv. Umberto Morera, commissario liquidatore e i signori avv. Fabio Pellegrini, dott. Giuseppe Righi e dott. Leopoldo Varriale componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Cosenza - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Cosenza, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 18 maggio 2000.

00A7165

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo della Valle del Melandro - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Satriano di Lucania.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 19 maggio 2000, ha nominato il sig. Giuseppe Truppa, commissario straordinario e dott. Enrico Amodeo, Salvatore Barrella e avv. Nicola Marotta componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo della Valle del Melandro - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Satriano di Lucania (Potenza), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 18 maggio 2000.

00A7166

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Compagnia finanziaria mobiliare - Società di intermediazione mobiliare per azioni, in Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 24 maggio 2000, ha nominato il sig. dott. Giuseppe Verrascina, commissario straordinario ed i signori dott. Francesco Taranto, avv. Giuseppe Maria Ricci e dott.ssa Stefania Chiaruttini componenti il Comitato di sorveglianza della Compagnia finanziaria mobiliare - Società di intermediazione mobiliare per azioni, con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 24 maggio 2000.

00A7168

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Compagnia finanziaria mobiliare - Società di intermediazione mobiliare per azioni in amministrazione straordinaria, in Milano.

Nella riunione del 26 maggio 2000 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Compagnia finanziaria mobiliare - Società di intermediazione mobiliare per azioni, con sede in Milano - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 24 maggio 2000, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il sig. Francesco Taranto è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 56, comma 3, del citato decreto legislativo n. 58/1998.

00A7169

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Documento per la consultazione pubblica riguardante un formulario standard da adottare nelle comunicazioni all'Autorità in tema di condizioni economiche dei servizi di telefonia vocale e mobile offerti al pubblico dagli operatori di telecomunicazioni.

Ai sensi della delibera n. 278/99 recante: «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche ed indagini conoscitive» intende procedere ad una consultazione pubblica riguardante un «Formulario» standard da adottare nelle comunicazioni all'Autorità in tema di condizioni economiche dei servizi di telefonia vocale e mobile offerti al pubblico dagli operatori di telecomunicazioni.

Tale consultazione, autorizzata dal consiglio in data 10 maggio 2000, è svolta nell'ambito di attività conoscitive finalizzate a raccogliere suggerimenti e commenti sulla struttura proposta del «Formulario» in oggetto, disponibile, congiuntamente al presente documento, sul sito web dell'Autorità all'indirizzo: http://www.agcom.it/provv/progettotrasparenza.htm

L'Autorità, pertanto, invita gli operatori licenziatari di servizi di telefonia vocale mobile e fissa a far pervenire le proprie osservazioni e valutazioni in ordine a quanto sopra esposto.

Commenti ed osservazioni al formulario dovranno essere inviati al più presto e comunque non oltre il 30 giugno 2000, anticipandoli in formato elettronico al seguente indirizzo: progettotrasparenza@agcom.it e tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento vigilanza e controllo - Centro direzionale Isola B 5 - 80143 Napoli, e devono recare sulla busta la dicitura «Consultazione pubblica sul formulario proposto dall'Autorità nell'ambito del "Progetto trasparenza"».

Oltre all'invio attraverso la posta elettronica, si invitano gli operatori interessati ad anticipare le loro osservazioni via fax, al n. 081-7507877.

Le comunicazioni, secondo quanto previsto dalla delibera n. 278/99 dell'Autorità non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa ed hanno meramente carattere consultivo per i summenzionati fini conoscitivi.

Al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, le risultanze degli elementi maggiormente significativi saranno pubblicate sul sito web dell'Autorità.

Il presente documento è pubblicato nel sito web (all'indirizzo: http://www.agcom.it/progettotrasparenza), nella *Gazzetta Ufficiale,* nonché nel bollettino ufficiale dell'autorità.

00A7194

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla società «Sorgente Cintoia S.r.l.» al confezionamento e vendita dell'acqua minerale denominata «Sorgente Cintoia», in contenitori di Pet.

Con decreto dirigenziale n. 2378 del 4 maggio 2000 alla società «Sorgente Cintoia S.r.l.» avente sede legale e stabilimento di produzione in via Cintoia Bassa n. 55 - 50027 Strada in Chianti - Comune di Greve in Chianti (Firenze); codice fiscale e partita IVA 00517460481, è stata concessa:

1) l'autorizzazione sanitaria in via definitiva a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale denominate «Sorgente Cintoia» in contenitori di Pet a partire da preforme dei seguenti materiali:

«LIGHTER» prodotto dalla Inca International;

«STARLIGHT» prodotto dalla Aussapol;

2) l'autorizzazione sanitaria in via provvisoria a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale denominata «Sorgente Cintoia» in contenitori di Pet a partire da preforme dei seguenti materiali:

«CLEARTUF» prodotto dalla Shell Italia S.p.a.;

«MELINAR B 90» prodotto dalla Du Pont U.K.;

3) l'autorizzazione sanitaria all'installazione ed all'esercizio della nuova macchina soffiatrice SF8/4 della ditta Sipa lungo la linea di imbottigliamento esistente;

4) che l'autorizzazione di cui al punto 2) viene concessa alla società richiedente per il periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica del presente atto;

5) di confermare le prescrizioni contenute al punto 3) del decreto n. 6238 del 17 settembre 1996 riguardanti i tipi di controlli da effettuarsi e la loro frequenza.

00A7193

POLITECNICO DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 3 luglio 1998, n. 210 e 19 ottobre 1999, n. 370, del regolamento del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale 26 maggio 1999, n. 204/AG, relativo alle modalità di espletamento delle procedure per la copertura di posti vacanti dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori mediante reclutamento, trasferimento e mobilità interna e della deliberazione del senato accademico in data 21 febbraio 2000 relativa al «Piano delle risorse dell'Ateneo», si comunica che presso questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore di ruolo, per il settore scientifico disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento:

Facoltà di ingegneria Milano Leonardo:

settore scientifico-disciplinare A04A - Analisi numerica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anizidetto, se non inquadrati nel medesimo settore scientifico-disciplinare, dovranno espressamente indicare nella propria domanda:

a) se sono già stati assegnati al settore scientifico-disciplinare oggetto del posto a trasferimento;

b) se sono stati supplenti di disciplina, per almeno tre anni, relativa al settore scientifico-disciplinare oggetto del posto a trasferimento.

Inoltre le istanze dei candidati, corredate con ogni documentazione che i medesimi ritengano utile (pubblicazioni, *curriculum vitae*, ecc.), dovranno essere presentate al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per il trasferimento del ricercatore chiamato è stata accertata la relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

00A7162

CREDIOP - S.P.A.

Avviso ai portatori di obbligazioni

Si informa che il Crediop S.p.a. procederà, alla scadenza del 1º luglio 2000 al rimborso anticipato, alla pari, dell'intero capitale nominale residuale del prestito obbligazionario cod. ISIN IT0000156932 S.S. TV. XV.le - em. 1987.

00A7191

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.